SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 142° — Numero 100

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 2 maggio 2001** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

COMUNICAZIONE IMPORTANTE

In relazione all'entrata in vigore della legge 24 novembre 2000, n. 340, art. 31, comma 1, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 275 del 24 novembre 2000, a decorrere dal 9 marzo 2001 i F.A.L. delle province sono aboliti.

Per tutti quei casi in cui le disposizioni vigenti prevedono la pubblicazione nel F.A.L. come unica forma di pubblicità legale, in virtù del terzo comma della citata legge, si dovrà effettuare la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* - Parte II, seguendo le modalità riportate nel prospetto allegato in ogni fascicolo, o consultando il sito internet www.ipzs.it

È a disposizione inoltre, per maggiori informazioni, il numero verde 800864035.

SOMMARIO

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica

Ministero delle politiche agricole e forestali

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 101

Comitato interministeriale per la programmazione economica

DELIBERAZIONE 21 dicembre 2000.

Rettifica alla deliberazione CIPE n. 150/2000 del 21 dicembre 2000 riguardante: «Programma nazionale di ricerca 2001/2003. (Decreto legislativo n. 204/1998)».

01A4471

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 102

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano

PROVVEDIMENTO 8 marzo 2001.

Accordo tra il Ministro della sanità e le regioni e province autonome di Trento e Bolzano sulle linee-guida concernenti la prevenzione, la diagnostica e l'assistenza in oncologia.

01A3173

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 15 febbraio 2001, n. **156.**

Regolamento recante autorizzazione alla raccolta telefonica o telematica delle giocate relative a scommesse, giuochi e concorsi pronostici.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni, concernente la disciplina delle attività di gioco;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visti i regolamenti che disciplinano i diversi concorsi pronostici, nonché quelli che disciplinano le scommesse ippiche, le scommesse sugli eventi sportivi gestiti od organizzati dal CONI e le scommesse diverse da quelle ippiche e da quelle sportive;

Visto l'articolo 16, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, il quale stabilisce che il Ministro delle finanze, con riferimento alle nuove tipologie di scommesse diverse da quelle ippiche e da quelle sulle competizioni sportive organizzate dal CONI, nonché ad ogni altro tipo di gioco, concorso pronostici e scommesse, emana regolamenti a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare le modalità e i tempi di gioco, la corresponsione di aggi, diritti e proventi dovuti a qualsiasi titolo, ivi compresi quelli da destinare agli organizzatori delle competizioni;

Considerato che allo scopo di modernizzare e migliorare il servizio reso all'utenza e di incrementare le entrate erariali appare opportuno consentire la raccolta telefonica e telematica delle giocate relative a scommesse e concorsi pronostici per i quali non è attualmente prevista da norme di delegazione la possibilità di effettuare il gioco con tali particolari modalità;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 3 aprile 2000;

Vista la nota n. 114/31890/45143 del 2 giugno 2000, con la quale la Presidenza del Consiglio ha ritenuto necessario che nel testo del presente provvedimento venga specificato che la raccolta delle giocate relative a scommesse e concorsi pronostici avvenga mediante l'utilizzo di linee telefoniche ordinarie;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, effettuata con nota n. 3-8704 del 9 maggio 2000;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Accettazione telefonica o telematica delle giocate

1. È facoltà del Ministero delle finanze autorizzare i concessionari o i gestori dei giochi, concorsi pronostici o scommesse ad effettuare la raccolta telefonica o telematica delle giocate, mediante sistemi, centri di servizio o operatori di telecomunicazioni che utilizzino linee telefoniche ordinarie, secondo le modalità stabilite con il decreto dirigenziale di cui al comma 2. I concessionari, ai fini delle necessarie interconnessioni, rendono disponibile il proprio sistema di automazione a tutti gli operatori di telecomunicazioni interessati a detta modalità di raccolta del gioco.

2. Con decreto dirigenziale del Ministero delle finanze sono stabilite le procedure di acquisizione, registrazione e documentazione delle giocate telefoniche o telematiche di cui al comma 1.

Art. 2.

Autorizzazioni dei concessionari o dei gestori dei giochi

1. Le autorizzazioni di cui all'articolo 1 sono rilasciate in applicazione di apposita direttiva del Ministro delle finanze riguardante i giochi, concorsi pronostici o scommesse ai quali sono da estendere i tipi di raccolta previsti dall'articolo 1 e nel rispetto dei principi della certezza giuridica del rapporto tra concessionario e scommettitore, della sicurezza e della trasparenza del gioco, della tutela della buona fede degli utenti, della responsabilità del concessionario per la correttezza della procedura anche sotto il profilo della rendicontazione contabile, dell'utilizzo di metodi informatici per la registrazione in tempo reale delle scommesse presso i sistemi di totalizzazione nazionale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 15 febbraio 2001

Il Ministro: DEL TURCO

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO

Registrato alla Corte dei conti il 13 aprile 2001
Ufficio controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Finanze, foglio n. 384

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre

1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, recante «Disciplina delle attività di gioco» detta norme per l'organizzazione e l'esercizio dei giochi di abilità e di concorso pronostici, per i quali si corrisponda una ricompensa di qualsiasi natura e per la cui partecipazione sia richiesto il pagamento di una posta in denaro.

— La legge 23 agosto 1988, n. 400, reca: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri».

— Il testo del comma 3 dell'art. 17 è il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

— La legge 13 maggio 1999, n. 133, reca «Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale» e prevede, anche, all'art. 16 la possibilità di introdurre, tramite decreto del Ministro delle finanze, l'accettazione di nuove scommesse legate a competizioni sportive diverse dalle corse dei cavalli e da quelle organizzate dal CONI.

— Il testo del comma 1 dell'art. 16 è il seguente:

«1. Il Ministro delle finanze può disporre, anche in via temporanea, l'accettazione di nuove scommesse a totalizzatore o a quota fissa, relative ad eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e dalle competizioni organizzate dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) da parte dei soggetti cui è affidata in concessione l'accettazione delle scommesse a totalizzatore e a quota fissa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, e del decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 174, i quali a tale fine impiegheranno sedi, strutture e impianti già utilizzati nell'esercizio della loro attività. Con riferimento a tali nuove scommesse nonché ad ogni altro tipo di gioco, concorso pronostici e scommesse, il Ministro delle finanze emana regolamenti a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare le modalità e i tempi di gioco, la corresponsione di aggi, diritti e proventi dovuti a qualsiasi titolo, ivi compresi quelli da destinare agli organizzatori delle competizioni. Con decreto del Ministro delle finanze è altresì stabilito l'ammontare del prelievo complessivo, comprensivo dei predetti oneri, su ciascuna scommessa; il prelievo non può superare il 62 per cento delle somme giocate. Per le medesime scommesse a totalizzatore il Ministro delle finanze può prevederne l'accettazione anche da parte dei gestori e dei concessionari di giochi, concorsi pronostici e lotto, purché utilizzino una rete di ricevitorie collegate con sistemi informatici in tempo reale».

01G0211

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 aprile 2001.

Differimento del termine che autorizza l'autocertificazione della rispondenza ai requisiti di sicurezza nelle regole tecniche di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 febbraio 1999.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto l'art. 8, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 1999 recante regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche temporale, dei documenti informatici ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513 e, in particolare, l'art. 63;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 dicembre 2000 recante proroga del termine che autorizza l'autocertificazione della rispondenza ai requisiti di sicurezza nelle regole tecniche di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 febbraio 1999;

Ritenuta l'opportunità di dover ulteriormente differire il termine di cui all'art. 63 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 1999 in considerazione del fatto che non risulta ancora definito il sistema di certificazione per il livello di sicurezza ITSEC;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 maggio 2000, con il quale è stata attribuita al Ministro per la funzione pubblica sen. prof. Franco Bassanini, tra l'altro, la delega per il coordinamento delle attività, anche di carattere normativo, inerenti all'attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e della legge 16 giugno 1998, n. 191, nonché i compiti inerenti la disciplina dei sistemi informatici presso le pubbliche amministrazioni;

Sentita l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione;

Decreta:

Articolo unico

1. Il periodo di diciotto mesi successivi alla data di entrata in vigore delle regole tecniche, introdotte dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 1999, è differito al 30 settembre 2001.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 aprile 2001

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la funzione pubblica
BASSANINI

01A4741

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 2 aprile 2001.

Riconoscimento di titolo accademico professionale estero quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di assistente sociale.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI CIVILI E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall' appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza della sig.ra Eleni Katsarou nata ad Atene il 7 marzo 1974, cittadina greca, diretta a ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, l'accesso all'albo e l'esercizio della professione di assistente sociale in Italia;

Considerato che la richiedente ha conseguito il diploma di laurea, «corso di lavoro sociale», il 30 novembre 1999, presso «Istituto di Istruzione di tecnologia superiore» di Atene;

Considerato che la sig.ra Eleni Katsarou risulta che è stata abilitata alla professione di «Funzionario sociale» con delibera del Prefetto di Eubea, n. 212/5-l del 2000 e che risulta iscritta al registro funzionari sociali del reparto di previdenza sociale di Calcide in data 29 dicembre 2000;

Vista l'esperienza professionale maturata dalla richiedente, come documentata in atti;

Ritenuto che la richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di assistente sociale, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare misure compensative;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 25 gennaio 2001;

Sentito il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata, il quale ha espresso parere favorevole;

Decreta:

Alla sig.ra Eleni Katsarou nata ad Atene, il 7 marzo 1974 cittadina greca, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli assistenti sociali e l'esercizio in Italia della omonima professione.

Roma, 2 aprile 2001

Il direttore generale: HINNA DANESI

01A4434

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 2 aprile 2001.

Modificazioni ed integrazioni al decreto 19 giugno 2000 concernente la individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 3474, istitutivo dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto il regio decreto 29 dicembre 1927, n. 2452, registrato alla Corte dei conti il 3 gennaio 1928, registro n. 268 atti di Governo, foglio n. 8, concernente la determinazione delle facoltà dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e delle attribuzioni del direttore generale dell'Amministrazione stessa;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 2000, n. 115, registrato alla Corte dei conti il 2 maggio 2000, registro n. 120 atti di Governo, foglio n. 26, recante norme per la riorganizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto il proprio decreto n. 00/5961 del 19 giugno 2000, registrato alla Corte dei conti il 4 luglio 2000, registro n. 1 monopoli, foglio n. 76, con il quale sono stati individuati gli uffici di livello dirigenziale non generale dell'Amministrazione medesima e sono state definite le relative attribuzioni di servizio;

Vista la propria determinazione n. 00/10947 dell'8 novembre 2000, munita del visto dell'Ufficio centrale di ragioneria n. 651 del 17 novembre 2000, con la quale è stata fissata al 1° dicembre 2000 l'entrata in vigore del predetto decreto direttoriale;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, registrato alla Corte dei conti il 10 agosto 1999, registro n. 3 finanze, foglio n. 25, recante norme per l'istituzione di nuove scommesse a totalizzatore o a quota fissa, ed in particolare il capo II, articoli 10 e seguenti, con i quali si istituisce la scommessa a totalizzatore denominata «Formula 101»;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29, registrato alla Corte dei conti il 17 febbraio 2000, registro n. 1 finanze, foglio n. 117, recante norme per l'istituzione del gioco denominato «Bingo»;

Vista la direttiva del Ministro delle finanze 12 settembre 2000, registrata alla Corte dei conti il 15 settembre 2000, registro n. 1 finanze, foglio n. 90, con la quale 1 incarico di controllore centralizzato del gioco denominato «Bingo» è stato affidato all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Vista la direttiva del Ministro delle finanze 23 gennaio 2001, registrata alla Corte dei conti il 30 gennaio 2001, registro n. 1 monopoli, foglio n. 4, con la quale l'esercizio della scommessa a totalizzatore denominata «Formula 101» è stato affidato all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Ritenuto di dover apportare al predetto decreto direttoriale 19 giugno 2000, ferma restando la dotazione organica di ventitre posti di dirigente di seconda fascia di cui alla tabella A allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 2000, n. 115, le conseguenti, necessarie modifiche ed integrazioni che, oltre a tenere conto delle sopravvenute attribuzioni di servizio, consentano una distribuzione equilibrata delle competenze;

Ravvisata, pertanto, l'esigenza di istituire, nell'ambito della Direzione centrale per le concessioni amministrative, un ufficio di livello dirigenziale non generale al quale demandare unitariamente le competenze relative al controllo centralizzato del gioco denominato «Bingo» ed i connessi adempimenti inerenti al rilascio delle concessioni in ambito territoriale, affidati in via transitoria alla attuale Divisione concessioni amministrative, lotto e lotterie, e di attribuire le competenze relative all'esercizio della scommessa a totalizzatore denominata «Formula 101» alla suddetta Divisione concessioni amministrative, lotto e lotterie;

Ravvisata, altresì, l'esigenza di ricondurre, per omogeneità delle funzioni, ad un unico ufficio di livello dirigenziale non generale l'insieme delle competenze tecniche ed amministrative relative alla gestione complessiva del patrimonio immobiliare dell'amministrazione attualmente esercitate, nell'ambito della Direzione centrale amministrativa e dei sistemi informativi automatizzati, dalla Divisione gestione beni immobili e dalla Divisione servizi tecnici;

Considerato che si è proceduto alla prevista consultazione delle organizzazioni sindacali ai sensi dei vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro;

Decreta:

Articolo unico

1. L'art. 3 del decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 19 giugno 2000 è sostituito dal seguente:

«Art. 3 *(Direzione centrale amministrativa e dei sistemi informativi automatizzati)*. — 1. La Direzione centrale amministrativa e dei sistemi informativi automatizzati si articola nelle divisioni di seguito indicate con le relative attribuzioni:

Divisione sistemi informatici e contabilità:

organizzazione, funzionamento e sviluppo dei servizi informativi automatizzati.

contabilità generale delle entrate e delle spese anche ai fini della redazione del bilancio autonomo, del consuntivo finanziario e del conto patrimoniale;

adempimenti connessi ai rapporti con l'Ente tabacchi italiani;

servizio statistico;

controllo dei rendiconti amministrativi degli uffici centrali e periferici.

Divisione gestione beni immobili e servizi tecnici:

gestione del patrimonio immobiliare;

trattazioni relative alle concessioni sui beni demaniali affidati all'Amministrazione;

manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili;

attività relative alla sicurezza ed alla tutela della salute nei luoghi di lavoro.».

2. Il primo comma dell'art. 4 del decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 19 giugno 2000 è sostituito dal seguente:

«1. La Direzione centrale per le concessioni amministrative si articola nelle divisioni di seguito indicate con le relative attribuzioni:

Divisione lotto, lotterie e giochi:

attività concernente il rilascio, la gestione ed il controllo delle concessioni dei punti di raccolta del gioco del lotto automatizzato;

organizzazione e svolgimento delle lotterie nazionali, tradizionali e ad estrazione istantanea;

coordinamento e controllo delle attività dei concessionari del gioco del lotto, delle lotterie e della scommessa a totalizzatore denominata Formula 101.

Divisione concessioni gioco bingo:

attività concernenti il rilascio e la gestione delle concessioni amministrative per lo svolgimento del gioco denominato Bingo ed i connessi adempimenti;

controllo e vigilanza delle attività dei concessionari, dei flussi finanziari derivanti dalla raccolta delle giocate e del sistema informatico di controllo centralizzato.

Divisione controllo depositi fiscali e circolazione tabacchi lavorati:

attività provvedimentale per il rilascio delle concessioni amministrative nel settore della vendita dei tabacchi lavorati per il tramite degli uffici periferici;

iscrizione nella tariffa di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati e aggiornamento della stessa tariffa;

iscrizione in tariffa dei fiammiferi, accertamento e contabilizzazione dell'imposta di fabbricazione sui fiammiferi, nonché vigilanza sul Consorzio industrie fiammiferi;

predisposizione della disciplina in materia di istituzione e regime dei depositi fiscali di tabacchi lavorati e di controlli sulla circolazione dei tabacchi lavorati in sospensione di imposta e fornitura dei contrassegni di legittimazione ai produttori nazionali ed esteri;

istruttoria per le autorizzazioni all'istituzione dei depositi fiscali dei tabacchi lavorati;

vigilanza sui depositi fiscali di tabacchi lavorati e controllo della regolarità dei versamenti e della contabilizzazione dei tributi da parte degli stessi depositi;

controllo della conformità dei prodotti da fumo alla normativa nazionale e comunitaria.

Divisione contrabbando tabacchi lavorati:

attività provvedimentale per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla legge 18 gennaio 1994, n. 50;

contenzioso penale tributario in materia di contrabbando di tabacchi lavorati ed organizzazione e controllo della connessa attività presso gli uffici periferici di cui ai successivi commi 2 e 3;

trattazioni in materia di divieto di propaganda pubblicitaria del fumo.».

3. Il presente decreto entrerà in vigore dalla data che sarà stabilita con successivo provvedimento e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 aprile 2001

Il direttore generale: CUTRUPI

Registrato alla Corte dei conti il 4 aprile 2001
Registro n. 1 Monopoli, foglio n. 34

01A4333

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 9 aprile 2001.

Devoluzione alla regione Lombardia del complesso aziendale «Carpaneta», sito nel comune di Bigarello (Mantova), rientrante nella liquidazione dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta (E.N.C.C.).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER LA LIQUIDAZIONE DEGLI ENTI DISCIOLTI

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 1995, n. 240, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 337, che ha disposto la soppressione e liquidazione dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta (E.N.C.C.) e l'unificazione in capo al commissario liquidatore dell'E.N.C.C. delle procedure liquidatorie dell'ente medesimo e delle società controllate;

Visto l'art. 1, comma 3, della citata legge n. 337/1995, il quale ha disposto che il commissario liquidatore redige il rendiconto della liquidazione unificata e che il saldo della gestione è attribuito al Ministero del tesoro, Ragioneria generale dello Stato, ispettorato generale enti disciolti, che provvede agli adempimenti residuali;

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni, che ha istituito lo speciale ufficio liquidazioni, poi denominato, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti;

Visto il decreto del ragioniere generale dello Stato 4 maggio 2000 con il quale la predetta liquidazione unificata è stata avocata al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ed affidata all'ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti;

Visto l'art. 2, comma 1, ultima parte, della precitata legge n. 337/1995 che dispone che il Ministero del tesoro, a liquidazione avvenuta, devolve i beni patrimoniali, non utilizzati nella liquidazione e senza pregiudizio per le ragioni dei creditori, a titolo gratuito alle amministrazioni dello Stato, ovvero, sentite le regioni interessate, agli enti locali territoriali o a loro consorzi, che ne abbiano fatto richiesta;

Visto il parere espresso dall'ufficio legislativo del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica n. 48668 del 3 novembre 2000 col quale si conferma la necessità di addivenire alla devoluzione delle aziende agro-forestali al fine di evitare sia una loro gestione a tempo indeterminato non compatibile con gli scopi propri dell'attività liquidatoria, sia i connessi problemi di personale e di produttività;

Vista la richiesta di devoluzione gratuita, ai sensi della legge n. 337/1995, avanzata dalla regione Lombardia, con deliberazione della giunta della regione Lombardia n. 3038 del 12 gennaio 2001 trasmessa dalla stessa regione con la nota del 18 gennaio 2001 prot. n. 1804 e relativa al complesso aziendale «Carpaneta», sito nel comune di Bigarello (Mantova), i cui elementi identificativi catastali sono contenuti nell'allegato *A* che costituisce parte integrante del presente decreto, già di proprietà della società agricola e forestale per le piante da cellulosa e da carta S.p.a. in liquidazione coatta amministrativa (S.A.F. S.p.a. in l.c.a.), società facente parte della liquidazione unificata E.N.C.C. e società controllate;

Visto il punto 3) della predetta delibera relativo all'impegno della regione Lombardia a chiedere il trasferimento del personale della liquidazione unificata E.N.C.C. e società controllate operante presso il suddetto complesso aziendale;

Considerato che con la devoluzione del complesso aziendale «Carpaneta», comprensivo anche di tutti i beni mobili, scorte, materiali e beni mobili registrati di cui all'allegato *B* che costituisce parte integrante del presente decreto, la regione Lombardia è obbligata ad assumere i dipendenti del ruolo unico transitorio della liquidazione operanti in detto complesso aziendale e che il mancato adempimento di tale obbligo costituisce condizione risolutiva dell'atto di devoluzione del complesso medesimo;

Considerato inoltre che nell'azienda Carpaneta insistono impianti sperimentali di rilevante valore scientifico su complessivi ha 20.63 ovvero impianti che contengono materiale genetico meritevole di essere conservato;

Vista la sentenza n. 872/1999 del 7 giugno 1999 con la quale il tribunale di Roma ha approvato la proposta di concordato ex art. 214 della legge fallimentare - regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, presentata dalla S.A.F. S.p.a. in l.c.a. con assunzione da parte dell'E.N.C.C. e conseguente trasferimento al predetto E.N.C.C. di tutte le attività e passività comunque facenti capo alla predetta S.A.F. S.p.a. in l.c.a.;

Vista la direttiva concernente l'attuazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo, emanata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 12 maggio 1999;

Decreta:

1. Ai sensi dell'art. 2, comma 1 del decreto-legge 21 giugno 1995, n. 240, convertito in legge 3 agosto 1995, n. 337, il complesso aziendale «Carpaneta» sito nel comune di Bigarello (Mantova) (già di proprietà della S.A.F. S.p.a. in l.c.a. rientrante nella liquidazione unificata dell'E.N.C.C. e società controllate) come in premessa indicato, è devoluto a titolo gratuito alla regione Lombardia.

2. Ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge n. 337/1995 gli atti compiuti per la liquidazione dell'E.N.C.C. e delle società controllate, anche se costituenti apporti, sono soggetti alle imposte di registro e ipotecarie in misura fissa e sono esenti da ogni altro tributo.

3. Il mancato adempimento dell'obbligo relativo alla definitiva assunzione dei dipendenti del ruolo unico transitorio della liquidazione operanti presso il complesso aziendale «Carpaneta», ai sensi del punto 3) della delibera della giunta della regione Lombardia n. 3038 del 12 gennaio 2001, è condizione risolutiva della devoluzione di cui al punto 1.

4. Agli adempimenti connessi all'attuazione del presente decreto e concernenti la devoluzione del complesso aziendale «Carpaneta» provvederà, direttamente e con oneri a proprio carico, la regione Lombardia.

5. L'amministrazione che subentrerà nella gestione delle attività di ricerca e sperimentazione finora svolte dall'E.N.C.C. o dalle società controllate, previa valutazione della opportunità di portare a conclusione i cicli sperimentali iniziati e della conservazione del patrimonio genetico esistente, avrà il diritto di accedere nell'azienda e di effettuare gli interventi necessari. Le spese relative al mantenimento degli impianti ed agli interventi da eseguire saranno a carico dell'amministrazione che effettua l'attività di ricerca, salvo diverso accordo con la regione Lombardia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 aprile 2001

L'ispettore generale capo: D'ANTUONO

ALLEGATO *A*

TABELLA TERRENI INTESTATI ALLA AZIENDA CARPANETA
Proprietà SAF

Partita	Comune Censuario	Foglio	Particella	Ha
598	Bigarello	10	1	23.70
"	"	"	2	23.47.40
"	"	"	3	69.70
"	"	"	10	25.37.10
"	"	"	11	41.20
"	"	"	12	12.90
"	"	"	14	35.20
"	"	"	15	33.80
"	"	"	16	16.53.00
"	"	"	20	30.00
"	"	11	1	15.70
"	"	"	2	24.81.60
"	"	"	3	7.09.40
"	"	"	4	98.10
"	"	"	5	73.90
"	"	"	6	18.89.20
"	"	"	7	20.03.60
"	"	16	3	63.00
"	"	"	4	14.80
"	"	"	6	04.90
"	"	"	9	04.60
"	"	"	12	10.10
"	"	"	14	00.09
"	"	"	17	43.43.40
"	"	"	19	14.20
"	"	"	37	16.80
"	"	"	39	3.23.51
"	"	"	40	04.50
"	"	"	41	39.70
"	"	"	42	14.50
"	"	"	47	10.80
"	"	"	48	02.30
Totale				**189.22.70**

Partita	Comune Censuario	Foglio	Particella	Ha
598	Bigarello	16	53	29.81.97
"	"	"	54	04.53
"	"	"	59	6.80
"	"	"	60	04.70
"	"	"	62	62.40
"	"	"	63	00.30
"	"	"	71	08.27
"	"	"	72	15.05
"	"	"	74	01.08
Totale				**30.85.10**

Totale complessivo	**Ha 220.07.80**

UNITÀ IMMOBILIARI CENSITE AL NCEU
Proprietà SAF - Azienda Carpaneta

Partita	Comune	Foglio	Particella	Sub	Categoria	Classe	Consistenza	Indirizzo
299	Bigarello	16	6	3	A/2	2	6 vani	Via Carpaneta n. 7 Piano Terra
299	Bigarello	16	6	4	A/2	1	6 vani	Via Carpaneta n. 7 Piano : T interno 1
299	Bigarello	16	6	5	A/2	2	3 vani	Via Carpaneta n. 7 Piano : T interno 2
299	Bigarello	16	6	6	A/2	1	6 vani	Via Carpaneta n. 7 Piano : 1 interno 3
299	Bigarello	16	6	7	A/2	1	6,5 vani	Via Carpaneta n. 7 Piano : 1 interno 4
299	Bigarello	16	6	8	A/1	1	5,5 vani	Via Carpaneta n. 7 Piano : 1 interno 5
299	Bigarello	16	6	2	A/2	2	4 vani	Via Carpaneta n. 7 Piano : T
299	Bigarello	16	6	3	A/2	1	7 vani	Via Carpaneta n. 7 Piano : 1

ALLEGATO *B*

B.C.S. 682 targato MN 37939
Rim. Scalvenzi targato MN 892
Rim. Scalvenzi targato MN 895
Ex spand. Mengele targata MN 4193
Ex carro MIPA targato MN 6228
Argenterio caric. targato MN 49649
Jolly 120 IV targato RM 44095
Fiat 780/DT targato CZ 9870
Fiat 680/DT II targato MN 41580
Fiat 640 III targato MN 42481
Fiat 1300/DTS targato RM 24231
Fiat 160/90 DT targato MN 48372
Merlo soll. teles. targato MN 57973
Fiat 60/66 DT targato MN 52364
Fiat 55/76 targato MN 53368
AIFO CN3.I/gener. targato MN 58311
Landini leg/Thec targato AK 038 S
Fiat Duna targata RM 78091Y
Fiat Ducato targato RM 72357Y

01A4460

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 22 febbraio 2001.

Revoca dei contributi concessi, ai sensi della legge n. 237/1993, alla società Terme di Porreta S.p.a., per la realizzazione del progetto denominato Albergo Salus 3.

IL DIRIGENTE GENERALE
PER IL TURISMO

Vista la legge 30 maggio 1995, n. 203;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 2000, n. 116, che ha istituito la Direzione generale per il turismo presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 10 gennaio 2001 con il quale sono state assegnate le risorse finanziarie per l'anno 2001 al dirigente generale titolare del centro di responsabilità n. 8 «turismo»;

Visto l'art. 12-*bis* del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito in legge 19 luglio 1993, n. 237, recante «Interventi urgenti a favore dell'economia»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 1994, recante «Approvazione dei progetti a carattere regionale per la realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche per la regione Emilia Romagna»;

Considerato che nell'elenco allegato al predetto decreto figura il titolare dei contributi «Terme di Porretta S.p.a.»;

Visto il decreto 24 novembre 1994, regolarmente registrato al competente organo di controllo, con il quale si è provveduto al trasferimento dei contributi spettanti per l'attuazione dei progetti approvati;

Vista la nota n. 12344 del 22 novembre 2000 con la quale la regione Emilia Romagna ha comunicato la rinuncia del suddetto concessionario dai benefici di cui alla legge n. 237/1993;

Considerato che non è possibile effettuare contestualmente il correlativo versamento all'entrata del bilancio statale per la successiva riassegnazione al fondo di cui alla legge n. 203/1995, dal momento che il contributo fu a suo tempo erogato alla regione;

Ritenuto che occorre, quindi, attendere la restituzione da parte della regione della quota di contributo spettante a «Terme di Porretta S.p.a.»;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla revoca dei contributi concessi al riferito concessionario;

Decreta:

È revocato il contributo concesso a Terme di Porretta S.p.a. per la realizzazione del progetto Albergo Salus 3.

Il presente decreto sarà trasmesso al competente organo di controllo per la registrazione.

Roma, 22 febbraio 2001

Il dirigente generale: LANDI

01A4449

DECRETO 4 aprile 2001.

Nomina del commissario straordinario della «S.r.l. Treco servizi immobiliari», in Perugia.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza»;

Visto il proprio decreto in data 12 aprile 2000 con il quale la dott.ssa Laura Maria Concetta Montana Trezza è nominata commissario nella procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Fioroni ingegneria (procedura madre);

Visto il proprio decreto in data 7 agosto 2000 con il quale è nominato il comitato di sorveglianza per la società sopra citata;

Visto il decreto in data 21 marzo 2001 con il quale il tribunale di Perugia ha dichiarato l'apertura della pro-

cedura di amministrazione straordinaria della «S.r.l. Treco Servizi immobiliari», con sede in Perugia, via Pievaiola n. 11;

Visto l'art. 85 del citato decreto legislativo n. 270/1999, il quale dispone che alla procedura di amministrazione straordinaria dell'impresa del gruppo sono preposti gli stessi organi nominati per la procedura madre;

Ritenuto di dovere conseguentemente provvedere alla nomina del commissario e del comitato di sorveglianza nella procedura della «S.r.l. Treco servizi immobiliari», ai sensi del citato art. 85;

Visti gli articoli 38, comma 3, 45, comma 3, e 105, comma 2, del decreto legislativo citato, in materia di pubblicità dei provvedimenti ministeriali di nomina dei commissari;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della «S.r.l. Treco Servizi immobiliari» è nominato commissario la dott.ssa Laura Maria Concetta Montana in Trezza, nata a Caltanissetta il 14 marzo 1948, ed è preposto il comitato di sorveglianza già nominato con proprio decreto in data 7 agosto 2000 per la S.p.a. Fioroni ingegneria.

Il presente decreto è comunicato:

al tribunale di Perugia;

alla camera di commercio di Perugia per l'iscrizione nel registro delle imprese;

alla regione Umbria;

al comune di Perugia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 aprile 2001

Il Ministro: LETTA

01A4339

DECRETO 4 aprile 2001.

Nomina del commissario straordinario della «S.r.l. Tecnogeco Engineering», in Perugia.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza»;

Visto il proprio decreto in data 12 aprile 2000 con il quale la dott.ssa Laura Maria Concetta Montana Trezza è nominata commissario nella procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Fioroni ingegneria (procedura madre);

Visto il proprio decreto in data 7 agosto 2000 con il quale è nominato il comitato di sorveglianza per la società sopra citata;

Visto il decreto in data 21 marzo 2001 con il quale il tribunale di Perugia ha dichiarato l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria per la «S.r.l. Tecnogeco Engineering», con sede in Perugia, via Pievaiola n. 11;

Visto l'art. 85 del citato decreto legislativo n. 270/1999, il quale dispone che alla procedura di amministrazione straordinaria dell'impresa del gruppo sono preposti gli stessi organi nominati per la procedura madre;

Ritenuto di dovere conseguentemente provvedere alla nomina del commissario e del comitato di sorveglianza nella procedura della «S.r.l. Tecnogeco Engineering», ai sensi del citato art. 85;

Visti gli articoli 38, comma 3, 45, comma 3, e 105, comma 2, del decreto legislativo citato, in materia di pubblicità dei provvedimenti ministeriali di nomina dei commissari;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della «S.r.l. Tecnogeco Engineering» è nominato commissario la dott.ssa Laura Maria Concetta Montana in Trezza, nata a Caltanissetta il 14 marzo 1948, ed è preposto il comitato di sorveglianza già nominato con proprio decreto in data 7 agosto 2000 per la S.p.a. Fioroni ingegneria.

Il presente decreto è comunicato:

al tribunale di Perugia;

alla camera di commercio di Perugia per l'iscrizione nel registro delle imprese;

alla regione Umbria;

al comune di Perugia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 aprile 2001

Il Ministro: LETTA

01A4340

DECRETO 4 aprile 2001.

Nomina del commissario straordinario della «S.p.a. Fioroni investimenti», in Perugia.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza»;

Visto il proprio decreto in data 12 aprile 2000 con il quale la dott.ssa Laura Maria Concetta Montana Trezza è nominata commissario nella procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Fioroni ingegneria (procedura madre);

Visto il proprio decreto in data 7 agosto 2000 con il quale è nominato il comitato di sorveglianza per la società sopra citata;

Visto il decreto in data 21 marzo 2001 con il quale il tribunale di Perugia ha dichiarato l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria per la «S.p.a. Fioroni investimenti», con sede in Perugia, via Pievaiola n. 21;

Visto l'art. 85 del citato decreto legislativo n. 270/1999, il quale dispone che alla procedura di amministrazione straordinaria dell'impresa del gruppo sono preposti gli stessi organi nominati per la procedura madre;

Ritenuto di dovere conseguentemente provvedere alla nomina del commissario e del comitato di sorveglianza nella procedura della «S.p.a. Fioroni investimenti», ai sensi del citato art. 85;

Visti gli articoli 38, comma 3, 45, comma 3, e 105, comma 2, del decreto legislativo citato, in materia di pubblicità dei provvedimenti ministeriali di nomina dei commissari;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della «S.p.a. Fioroni investimenti» è nominato commissario la dott.ssa Laura Maria Concetta Montana in Trezza, nata a Caltanissetta il 14 marzo 1948, ed è preposto il comitato di sorveglianza già nominato con proprio decreto in data 7 agosto 2000 per la S.p.a. Fioroni ingegneria.

Il presente decreto è comunicato:

al tribunale di Perugia;

alla camera di commercio di Perugia per l'iscrizione nel registro delle imprese;

alla regione Umbria;

al comune di Perugia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 aprile 2001

Il Ministro: LETTA

01A4341

DECRETO 4 aprile 2001.

Nomina del commissario straordinario della «S.r.l. INFI», in Perugia.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza»;

Visto il proprio decreto in data 12 aprile 2000 con il quale la dott.ssa Laura Maria Concetta Montana Trezza è nominata commissario nella procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Fioroni ingegneria (procedura madre);

Visto il proprio decreto in data 7 agosto 2000 con il quale è nominato il comitato di sorveglianza per la società sopra citata;

Visto il decreto in data 21 marzo 2001 con il quale il tribunale di Perugia ha dichiarato l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria per la «S.r.l. INFI», con sede in Perugia, via Pievaiola n. 21;

Visto l'art. 85 del citato decreto legislativo n. 270/1999, il quale dispone che alla procedura di amministrazione straordinaria dell'impresa del gruppo sono preposti gli stessi organi nominati per la procedura madre;

Ritenuto di dovere conseguentemente provvedere alla nomina del commissario e del comitato di sorveglianza nella procedura della «S.r.l. INFI», ai sensi del citato art. 85;

Visti gli articoli 38, comma 3, 45, comma 3, e 105, comma 2, del decreto legislativo citato, in materia di pubblicità dei provvedimenti ministeriali di nomina dei commissari;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della «S.r.l. INFI» è nominato commissario la dott.ssa Laura Maria Concetta Montana in Trezza, nata a Caltanissetta il 14 marzo 1948, ed è preposto il comitato di sorveglianza già nominato con proprio decreto in data 7 agosto 2000 per la S.p.a. Fioroni ingegneria.

Il presente decreto è comunicato:

al tribunale di Perugia;

alla camera di commercio di Perugia per l'iscrizione nel registro delle imprese;

alla regione Umbria;

al comune di Perugia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 aprile 2001

Il Ministro: LETTA

01A4342

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 12 febbraio 2001.

Approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Filanto, unità di prod.ve in Casarano. (Decreto n. 29544).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto ministeriale datato 30 novembre 1999 con il quale è stato concesso, a decorrere dal 12 luglio 1999, il trattamento straordinario di integrazione salariale;

Visto il decreto ministeriale datato 29 novembre 1999 con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della ditta di seguito menzionata, per il periodo dal 12 luglio 1999 all'11 luglio 2000;

Vista l'istanza contenente il programma per riorganizzazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1 della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 12 luglio 2000 all'11 luglio 2001, dalla ditta S.p.a. Filanto;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 12 luglio 2000 all'11 luglio 2001, della ditta S.p.a. Filanto, sede in Casarano (Lecce), unità di prod.ve in Casarano (Lecce).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 febbraio 2001

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

01A4019

DECRETO 12 febbraio 2001.

Approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Florim ceramiche, unità di Modena. (Decreto n. 29546).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza contenente il programma per ristrutturazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1 della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dall'11 dicembre 2000 al 10 dicembre 2001, dalla ditta S.p.a. Florim ceramiche;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo dall'11 dicembre 2000 al 10 dicembre 2001, della ditta S.p.a. Florim ceramiche, sede in Fiorano Modenese (Modena), unità di Modena.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 febbraio 2001

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

01A4020

DECRETO 12 febbraio 2001.

Approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Cotton Due, unità di S. Gregorio. (Decreto n. 29547).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto ministeriale datato 1º marzo 2000 con il quale è stato concesso, a decorrere dal 31 maggio 1999, il trattamento straordinario di integrazione salariale;

Visto il decreto ministeriale datato 28 febbraio 2000 con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della ditta di seguito menzionata, per il periodo 31 maggio 1999-30 maggio 2000;

Vista l'istanza contenente il programma per ristrutturazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 31 maggio 2000 al 30 maggio 2001, dalla ditta S.p.a. Cotton due;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo dal 31 maggio 2000 al 30 maggio 2001, della ditta S.p.a. Cotton Due, sede in Reggio Calabria e unità di S. Gregorio (Reggio Calabria).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 febbraio 2001

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

01A4024

DECRETO 14 febbraio 2001.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Cooperativa di abitazione Alfa Nord - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Milano, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio *ex* art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il verbale ispettivo del 25 maggio 2000, eseguito dalla direzione provinciale del lavoro di Milano, nei confronti della società cooperativa edilizia «Cooperativa di abitazione Alfa Nord - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Milano;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa edilizia «Cooperativa di abitazione Alfa Nord - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Milano alla via Pindemonte n. 2, costituita in data 18 giugno 1969, con atto a rogito notaio dott. Cesare Bellotti di Milano, omologato dal tribunale di Milano, con decreto 28 giugno 1969, è sciolta ai sensi degli articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992 e la dott.ssa Viroli Cristina residente in Sesto San Giovanni (Milano) alla via Giovanna d'Arco n. 216, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 febbraio 2001

p. *Il Ministro:* PILONI

01A4348

DECRETO 16 febbraio 2001.

Accertamento della condizione di riorganizzazione aziendale della S.p.a. Sfera Editore - Gruppo Sfera, unità di Milano. (Decreto n. 29574).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675;

Visti gli articoli 35 e 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416;

Visto l'art. 24 della legge 25 febbraio 1987, n. 67;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 7, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il verbale del 28 giugno 2000, stipulato tra la ditta S.p.a. Sfera Editore - Gruppo Sfera e le organizzazioni sindacali dei lavoratori, presso le sedi competenti per territorio, con il quale è stata rilevata l'esigenza di porre in essere interventi di rioganizzazione aziendale con conseguente ricorso al trattamento pensionistico anticipato;

Vista l'istanza della predetta società tendente ad ottenere l'accertamento della condizione di riorganizzazione aziendale, finalizzata alla concessione del suddetto trattamento, per il periodo dal 1° luglio 2000 al 30 giugno 2001;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di accertare la condizione di riorganizzazione aziendale, della società in questione;

Decreta:

È accertata la condizione di riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 1° luglio 2000 al 30 giugno 2001 della ditta S.p.a. Sfera Editore - Gruppo Sfera, sede in Milano, unità di Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 febbraio 2001

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

01A4018

DECRETO 16 febbraio 2001.

Accertamento della condizione di riorganizzazione aziendale, legge n. 67/1987, della S.r.l. Graficarta - Gruppo Sfera, unità di Milano. (Decreto n. 29575).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675;

Visti gli articoli 35 e 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416;

Visto l'art. 24 della legge 25 febbraio 1987, n. 67;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 7, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il verbale del 28 giugno 2000, stipulato tra la ditta S.r.l. Graficarta - Gruppo Sfera e le organizzazioni sindacali dei lavoratori, presso le sedi competenti per territorio, con il quale è stata rilevata l'esigenza di porre in essere interventi di riorganizzazione aziendale con conseguente ricorso al trattamento di pensionamento anticipato;

Vista l'istanza della predetta società tendente ad ottenere l'accertamento della condizione di riorganizzazione aziendale, finalizzata alla concessione del suddetto trattamento, per il periodo dal 1° luglio 2000 al 30 giugno 2001;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di accertare la condizione di riorganizzazione aziendale della società in questione;

Decreta:

È accertata la condizione di riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 1° luglio 2000 al 30 giugno 2001 della ditta S.r.l. Graficarta - Gruppo Sfera, sede in Milano, unità di Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 febbraio 2001

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

01A4022

DECRETO 16 febbraio 2001.

Accertamento della condizione di riorganizzazione aziendale, legge n. 67/1987, della S.p.a. News - Gruppo Sfera, unità di Milano. (Decreto n. 29576).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675;

Visti gli articoli 35 e 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416;

Visto l'art. 24 della legge 25 febbraio 1987, n. 67;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 7, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il verbale del 28 giugno 2000, stipulato tra la ditta S.p.a. News - Gruppo Sfera e le organizzazioni sindacali dei lavoratori, presso le sedi competenti per territorio, con il quale è stata rilevata l'esigenza di porre in essere interventi di riorganizzazione aziendale con conseguente ricorso al trattamento di pensionamento anticipato;

Vista l'istanza della predetta società tendente ad ottenere l'accertamento della condizione di riorganizzazione aziendale, finalizzata alla concessione del suddetto trattamento, per il periodo dal 1° luglio 2000 al 30 giugno 2001;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di accertare la condizione di riorganizzazione aziendale della società in questione;

Decreta:

È accertata la condizione di riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 1° luglio 2000 al 30 giugno 2001 della ditta S.p.a. News - Gruppo Sfera, sede in Milano, unità di Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 febbraio 2001

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

01A4023

DECRETO 19 febbraio 2001.

Ammissione al trattamento di pensionamento anticipato per riorganizzazione aziendale, legge n. 416/1981, in favore dei giornalisti professionisti dipendenti dalla S.c.r.l. ANSA - Agenzia nazionale della stampa associata, unità di Roma. (Decreto n. 29586).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675;

Visto l'art. 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 7, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto l'art. 59, comma 27, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Visto il decreto ministeriale datato 25 maggio 2000 con il quale è stata accertata la condizione di riorganizzazione aziendale, della ditta S.c.r.l. ANSA - Agenzia nazionale della stampa associata;

Visto il decreto direttoriale del 25 maggio 2000 n. 28320 con il quale è stata concessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato in favore di n. 23 giornalisti professionisti dipendenti dalla cooperativa di cui trattasi, per il periodo 1° ottobre 1999-30 settembre 2000;

Considerato che da successiva documentazione aziendale è emerso che nel predetto periodo hanno effettivamente utilizzato il soprarichiamato trattamento solo 11 giornalisti in luogo dei previsti 23;

Ritenuto, pertanto, di annullare e sostituire il decreto direttoriale del 25 maggio 2000 e concedere il trattamento in questione per l'esatto numero di lavoratori beneficiari;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Decreta:

Per le motivazioni in premessa esplicitate a seguito dell'accertamento delle condizioni di riorganizzazione aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 25 maggio 2000, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei giornalisti professionisti, dipendenti dalla S.c.r.l. ANSA - Agenzia nazionale stampa associata, sede in

Roma e unità di Roma, per per un massimo di 11 dipendenti prepensionabili, per il periodo dal 1° ottobre 1999 al 30 settembre 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed annulla e sostituisce il decreto ministeriale del 25 maggio 2000, n. 28320.

Roma, 19 febbraio 2001

Il direttore generale: DADDI

01A4021

DECRETO 19 febbraio 2001.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Mawel Industriale, unità di Racconigi e Trezzano sul Naviglio. (Decreto n. 29587).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista la sentenza n. 3200 del 28 luglio 2000 pronunciata dal tribunale di Varese che ha dichiarato fallimento della S.r.l. Mawel Industriale;

Vista l'istanza presentata dal curatore fallimentare della citata società con la quale viene richiesta la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto a decorrere dal 3 agosto 2000;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuta la necessità di provvedere alla concessione del predetto trattamento;

Decreta:

Art. 1.

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Mawel Industriale, sede in Varese, unità in Racconigi (Cuneo), per un massimo di 137 unità lavorative, Trezzano sul Naviglio (Milano), per un massimo di 37 unità lavorative, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale del 3 agosto 2000 al 2 febbraio 2001.

Art. 2.

La corresponsione del trattamento disposta con il precedente art. 1 è prorogata dal 3 febbraio 2001 al 2 agosto 2001.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988 citato in preambolo.

L'Istituto nazionale di previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 febbraio 2001

Il direttore generale: DADDI

01A4015

DECRETO 19 febbraio 2001.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cotton Due, unità di S. Gregorio. (Decreto n. 29588).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Cotton Due tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del tratta-

mento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 12 febbraio 2001 con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto ministeriale datato 1° marzo 2000, e successivi, con i quali è stato concesso, a decorrere dal 31 maggio 1999, il suddetto trattamento;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 12 febbraio 2001, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cotton Due, con sede in Reggio Calabria, unità di S. Gregorio (Reggio Calabria) per un massimo di 19 unità lavorative, per il periodo dal 31 maggio 2000 al 30 novembre 2000.

Istanza aziendale presentata il 16 giugno 2000 con decorrenza 31 maggio 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 febbraio 2001

Il direttore generale: DADDI

01A4016

DECRETO 19 febbraio 2001.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Finapple, unità di Taranto. (Decreto n. 29589).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.r.l. Finapple tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 18 dicembre 2000 con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 18 dicembre 2000, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Finapple con sede in Napoli, unità di Taranto per un massimo di 55 unità lavorative, per il periodo dal 19 dicembre 2000 al 18 giugno 2001.

Istanza aziendale presentata il 17 gennaio 2001 con decorrenza 19 dicembre 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 febbraio 2001

Il direttore generale: DADDI

01A4017

DECRETO 23 febbraio 2001.

Scioglimento della società cooperativa mista «Prisma soc. coop. a r.l.», in Pontinia, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio *ex* art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il verbale ispettivo del 15 dicembre 1998, eseguito dalla Confederazione cooperative italiane, nei confronti della società cooperativa mista «Prisma soc. coop. a r.l.», sede in Pontinia (Latina);

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa mista «Prisma soc. coop. a r.l.», sede in Pontinia (Latina), via G. Cesare n. 54, costituita in data 19 dicembre 1988, con atto a rogito notaio dott. Andrea Nicotra di Latina, omologato dal tribunale di Latina, con decreto 17 febbraio 1989, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dott. Gianluca Cannizzo con studio in Latina in corso della Repubblica n. 283, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1991.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 febbraio 2001

p. *Il Ministro:* PILONI

01A4347

DECRETO 28 marzo 2001.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Mode Style - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Roccamontepiano, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la delega del Ministro del lavoro in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Vista la situazione patrimoniale rilevata dal bilancia al 31 dicembre 1999, dalla quale si rileva che la società cooperativa «Mode Style Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roccamontepiano (Chieti), in liquidazione, non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Mode Style - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roccamontepiano (Chieti), in liquidazione, costituita in data 29 aprile 1993 con atto a rogito notaio dott.ssa Loredana Borrelli di Chieti, iscritta al n. 6070 del registro società, é posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi è per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267, e il dott. Felice Ruscetta nato ad Avezzano il 1° agosto 1959 residente a Chieti in corso Marrucino n. 53, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 marzo 2001

Il Sottosegretario di Stato: PILONI

01A4335

DECRETO 28 marzo 2001.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Belvedere Parteolla» a. r.l., in Dolianova.

IL DIRIGENTE
PROVINCIALE DEL LAVORO DI CAGLIARI

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 14 dicembre 1947, n. 1577, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Tenuto conto del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, con il quale è stata decentrata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore, di società cooperative, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile;

Valutate le risultanze degli accertamenti ispettivi nei confronti delle cooperative sotto indicate, dai quali emerge che le cooperative in questione si trovano nelle condizioni dei precitati articoli di legge;

Vista la documentazione prodotta dalla cooperativa nonché la quietanza di pagamento datata 22 marzo 2001 della Bipiesse, con la quale si attesta il pagamento dei contributi iscritti nel ruolo 354 del biennio 1997/1998.

Decreta

lo scioglimento d'autorità a far data del presente atto, senza nomina di liquidatore in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e della legge 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18, della società cooperativa edilizia «Belvedere Parteolla» a r.l., con sede in Dolianova, costituita in data 28 marzo 1980, con atto a rogito notaio dott. Giovanni Fadda, repertorio n. 19219, iscritta nel registro delle società al n. 9327 del tribunale di Cagliari.

Cagliari, 28 marzo 2001

Il dirigente: MEREU

01A4555

DECRETO 30 marzo 2001.

Scioglimento della società cooperativa «La Fortuna agricola» a r.l., in Andria.

IL DIRIGENTE
PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile, l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione di detto Ministero del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 19 settembre 2000 relativo all'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127 - espresso nella seduta del 13 marzo 2001;

Decreta:

La società cooperativa «La Fortuna agricola» a r.l., numero pos. 7866, con sede in Andria, costituita per rogito notaio dott. Antonio Bisogno in data 27 aprile 1992, repertorio n. 78697, registro imprese n. 11407, omologata dal tribunale di Trani, è sciolta per atto dell'autorità ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore.

Bari, 30 marzo 2001

Il dirigente: BALDI

01A4431

DECRETO 30 marzo 2001.

Scioglimento della società cooperativa «All Services» a r.l., in Modugno.

IL DIRIGENTE
PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile, l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione di detto Ministero del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 27 gennaio 2000 relativo all'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, espresso nella seduta del 13 marzo 2001;

Decreta:

La società cooperativa «All Services» a r.l., numero posizione 7843, con sede in Modugno, costituita per rogito notaio dott. Francesco Mazza in data 21 aprile 1998, repertorio n. 10689, registro imprese n. 70951, omologata dal tribunale di Bari, è sciolta per atto dell'autorità ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore.

Bari, 30 marzo 2001

Il dirigente: BALDI

01A4432

DECRETO 30 marzo 2001.

Scioglimento della società cooperativa «La Nuova dinamica» a r.l., in Bari.

IL DIRIGENTE
PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile, l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società coopertive ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione di detto Ministero del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 3 aprile 2000 relativo all'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, espresso nella seduta del 13 marzo 2001;

Decreta:

La società cooperativa «La Nuova dinamica» a r.l., numero posizione 7481, con sede in Bari, costituita per rogito notaio dott. Vito Padolecchia in data 25 gennaio 1995, repertorio n. 140721, registro imprese n. 32656, omologata dal tribunale di Bari, è sciolta per atto dell'autorità ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore.

Bari, 30 marzo 2001

Il dirigente: BALDI

01A4433

DECRETO 30 marzo 2001.

Scioglimento della società cooperativa «Agricoltura Moderna a r.l.», in Andria.

IL DIRIGENTE
PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile, l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvissorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione di detto Ministero del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 14 aprile 2000 relativo all'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, espresso nella seduta del 13 marzo 2001;

Decreta:

La società cooperativa «Agricoltura Moderna a r.l.», posizione n. 5196/202944, con sede in Andria, costituita per rogito notaio dott. Arturo Della Monica in data 6 dicembre 1983, repertorio n. 33913, registro imprese n. 5789, omologata dal tribunale di Trani, è sciolta per atto dell'autorità ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore.

Bari, 30 marzo 2001

Il dirigente: BALDI

01A4336

DECRETO 30 marzo 2001.

Scioglimento della società cooperativa «Bavotta» a r.l., in Bitonto.

IL DIRIGENTE
PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile, l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione di detto Ministero del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria dell'8 marzo 2000 relativo all'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, espresso nella seduta del 13 marzo 2001;

Decreta:

La società cooperativa «Bavotta» a r.l., numero posizione 5920/223218, con sede in Bitonto, costituita per rogito notaio dott.ssa Caterina Mardesic in data 9 ottobre 1986, repertorio n. 1949, registro imprese n. 20404, omologata dal tribunale di Bari, è sciolta per atto dell'autorità ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore.

Bari, 30 marzo 2001

Il dirigente: BALDI

01A4337

DECRETO 30 marzo 2001.

Scioglimento della società cooperativa «Albero Verde a r.l.», in Alberobello.

IL DIRIGENTE
PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile, l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvissorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione di detto Ministero del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 2 agosto 1999 relativo all'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, espresso nella seduta del 13 marzo 2001;

Decreta:

La società cooperativa «Albero Verde a r.l.», numero posizione 5444/211552, con sede in Alberobello, costituita per rogito notaio dott. Francesco Curci in data 3 aprile 1985, repertorio n. 147521, registro

imprese n. 17399, omologata dal tribunale di Bari, è sciolta per atto dell'autorità ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore.

Bari, 30 marzo 2001

Il dirigente: BALDI

01A4338

DECRETO 9 aprile 2001.

Determinazione della misura del contributo dovuto dagli enti cooperativi per le spese relative alle ispezioni ordinarie per il biennio 2001/2002.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, modificato con leggi 8 maggio 1949, n. 285 e 2 aprile 1951, n. 302;

Visto l'art. 15 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, che ha sostituito l'art. 8 dell'anzidetto decreto legislativo;

Visto l'art. 15 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1998, con il quale sono state determinate le modalità di accertamento e di riscossione dei contributi dovuti dalle società cooperative e loro consorzi per le spese relative alle ispezioni ordinarie;

Ritenuto necessario procedere alla determinazione - per il biennio 2001/2002 - della misura del contributo anzidetto;

Sentito, ai sensi di legge, il parere della commissione centrale per le cooperative;

Decreta:

Art. 1.

Il contributo dovuto dagli enti cooperativi per le spese relative alle ispezioni ordinarie verrà corrisposto, per il biennio 2001/2002, nella misura sottoindicata e con le modalità di accertamento e di riscossione stabilite con il decreto ministeriale citato in premessa:

a) enti cooperativi con numero di soci non superiore a 100 o un capitale versato non superiore a L. 500.000 o un fatturato non superiore a L. 1.000.000.000:

L. 440.000; 227,24 euro;

b) enti cooperativi con numero di soci superiore a 100 (cento) e non superiore a 1.000 o un capitale versato superiore a L. 500.000 e non superiore a L. 2.000.000 o un fatturato superiore a L. 1.000.000.000 e non superiore a L. 4.000.000.000:

L. 1.100.000; 568,10 euro;

c) enti cooperativi con numero di soci superiore a 1.000 o un capitale versato superiore a L. 2.000.000 o un fatturato superiore a L. 4.000.000.000 e non superiore a L. 30.000.000.000:

L. 2.200.000; 1136,21 euro;

d) enti cooperativi con un fatturato superiore a L. 30.000.000.000: L. 3.630.000; 1874,74 euro.

Art. 2.

Per fatturato deve intendersi il «Valore di produzione» di cui alla lettera *A)* dell'art. 2425 del codice civile.

Nella determinazione del contributo tra i parametri previsti all'art. 15 della legge n. 59/1992, prevarrà quello riferibile alla fascia più alta.

Art. 3.

I contributi così determinati verranno aumentati del 50% per gli enti cooperativi assoggettabili ad ispezione annuale ai sensi dell'art. 15 della legge 31 gennaio 1992, n. 59. Per gli enti iscritti all'albo nazionale delle cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi il predetto aumento del 50% non verrà applicato solo nel caso in cui gli stessi non abbiano mai avviato o realizzato un programma edilizio.

Art. 4.

I contributi determinati ai sensi dell'art. 1, verranno aumentati del 30% per le cooperative sociali assoggettabili ad ispezione annuale si sensi dell'art. 3 della legge 8 novembre 1991, n. 381.

Art. 5.

Come disposto dall'art. 20, comma *c)*, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, i contributi determinati ai sensi dei precedenti articoli 1 e 3, verranno maggiorati del 10% per le cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi ivi comprese quelle delle regioni a statuto speciale.

Art. 6.

Per le cooperative iscritte nel registro delle imprese nel 2000 o nel corso del biennio 2001/2002, e per le cooperative che abbiano deliberato il proprio scioglimento, il contributo è fissato nella misura minima di L. 440.000. Su tale importo verranno applicare le maggiorazioni di cui agli articoli 3, 4 e 5.

Art. 7.

Per le cooperative che ritardano od omettono il pagamento si provvederà alla riscossione coattiva tramite ruoli senza ulteriore diffida ad adempiere. Nei loro confronti verranno applicate le penalità stabilite dall'art. 15, comma 5, della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

Roma, 9 aprile 2001

p. *Il Ministro:* PILONI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Direzione Provinciale del Lavoro di ______________
Servizio Politiche del Lavoro
Via ________________ Tel. ____________ Fax ___________

OGGETTO: Dichiarazione parametri per il calcolo del contributo dovuto per le spese relative alle ispezioni ordinarie – Biennio __________

SOCIETA' COOPERATIVA

Ragione Sociale ____
Indirizzo ____
Comune e C.A.P. ____
B.U.S.C. (ove esistente) ____
Codice fiscale ______________________ **Sezione di appartenenza** ______________
Data costituzione ____________________ **Data termine** ____________________
Data omologa (solo per le società costituite nel corso del biennio o nell'anno precedente) ______________

LEGALE RAPPRESENTANTE

Cognome e Nome ____
Indirizzo ______________________________________ **Tel.** ___________
Comune e C.A.P. ____

Carica rivestita

Presidente	**Vice Presidente**	**Liquidatore**	**Presidente del Collegio Sindacale**	**Altro (Specificare)**
☐	☐	☐	☐	☐

DATI RELATIVI ALLA SITUAZIONE SOCIETARIA

A - Società cooperativa in liquidazione ordinaria ☐

A 1 - Bilancio finale di liquidazione depositato presso la C.C.I.A.A. (allegare copia recante il timbro di avvenuto deposito) SI **Data** ☐

B - Società cooperativa in liquidazione coatta amm.va (allegare copia decreto) ☐

C - Società cooperativa per la quale è stato proposto lo scioglimento d'ufficio senza liquidatore ai sensi dell'art. 2544 c.c. ☐

D - Società cooperativa nei cui confronti è stato decretato lo scioglimento d'ufficio con liquidatore ai sensi dell'art. 2544 c.c. ☐
(allegare copia decreto di nomina del liquidatore)

PARAMETRI PER IL CALCOLO DEL CONTRIBUTO BIENNALE ________ (*)

Riportare i dati al 31dicembre precedente l'inizio del biennio:

Fatturato ________________________________

Soci n° ________________________________

Capitale Sociale versato ________________________________

(*) Sono esonerate dalla compilazione e dal versamento:

- **le società cooperative di cui ai punti A1, B , C e D .**

Firma del Presidente del Collegio Sindacale

____

Firma del Legale Rappresentante

____

Luogo e data

____

01A4613

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 6 aprile 2001.

Individuazione del sito Internet www.llpp.it per la pubblicazione di bandi ed avvisi di gara delle stazioni appaltanti di ambito statale e/o di interesse nazionale, nonché dei siti Internet predisposti dalle regioni e province autonome per la pubblicazione di bandi ed avvisi di gara delle amministrazioni di cui all'art. 2, comma 2, della legge n. 109/1994.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 24 della legge 24 novembre 2000, n. 340, per effetto del quale a decorrere dal 1° gennaio 2001, le amministrazioni pubbliche sono tenute a pubblicare tutti i bandi e gli avvisi di gara su uno o più siti internet individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visto l'art. 5 del decreto ministeriale n. 6637/31 del 7 agosto 2000 che detta disposizioni in ordine alla diffusione degli avvisi di gara dell'amministrazione centrale e periferica dei lavori pubblici tramite la pubblicazione sul sito internet del Ministero stesso www.llpp.it

Considerato che:

si intendono di interesse regionale tutti i lavori realizzati sul territorio delle regioni ad esclusione di quelli strumentali allo svolgimento dei compiti e delle funzioni mantenute allo Stato, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;

molte amministrazioni regionali si sono già attivate per la raccolta e la pubblicazione dei bandi e degli avvisi di gara per le opere di loro interesse, come sopra enunciate;

in attesa dell'emanazione del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, si rende necessario ed urgente individuare più siti internet finalizzati ad adempiere agli oneri informativi posti a carico delle stazioni appaltanti;

Ritenuto, a tal fine, che:

per quanto attiene agli oneri delle amministrazioni dello Stato, sia possibile utilizzare l'apposita sezione già presente sul sito internet www.llpp.it dedicata alla pubblicazione dei bandi e degli avvisi di gara dell'amministrazione centrale e periferica dei lavori pubblici, suddivisa per ufficio di competenza;

per quanto attiene alle opere di interesse regionale, possono essere attivati appositi siti internet presso ogni amministrazione regionale, così come sopra specificato;

Decreta:

Art. 1.

In attesa dell'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 24 della legge n. 340/2000, a decorrere dal 1° maggio 2001, le stazioni appaltanti di ambito statale e/o di interesse nazionale pubblicano sul sito internet www.llpp.it i bandi e gli avvisi di gara di loro competenza. Le amministrazioni di cui all'art. 2, comma 2, della legge n. 109/1994, che realizzano opere di interesse regionale, così come definite in premessa, pubblicano sugli appositi siti internet, predisposti ed attivati dalle regioni e dalle province autonome, i bandi e gli avvisi di gara di loro competenza.

Art. 2.

Le regioni e le provincie autonome, a decorrere dal 1° maggio 2001, nell'ambito delle loro strutture, predispongono, nel rispetto della loro autonomia organizzativa, appositi siti internet atti alla pubblicazione di tutti i bandi e gli avvisi di gara in materia di lavori pubblici e ne danno adeguata pubblicità alle amministrazioni di cui all'art. 1 del presente decreto, indicando anche le modalità e le specifiche di trasmissione telematica.

In caso di mancata attivazione, da parte delle regioni e delle province autonome del sito di loro rispettiva competenza, le amministrazioni obbligate all'assolvimento degli oneri informativi sopra specificati trasmetteranno direttamente i suddetti bandi ed avvisi di gara al Ministero dei lavori pubblici per la pubblicazione sul sito www.llpp.it

Art. 3.

Le modalità di trasmissione dei suddetti bandi ed avvisi di gara di competenza statale saranno specificate sul sito internet www.llpp.it

Art. 4.

L'ufficio per la regolazione dei lavori pubblici provvede, con l'ausilio della redazione internet di questo Ministero, alla pubblicazione, sul suddetto sito.

Art. 5.

Il suddetto ufficio e le analoghe strutture regionali, a cui è demandato il compito di gestione e mantenimento, periodicamente elaborano e rendono disponibile, negli stessi siti, un rapporto statistico sui bandi e gli avvisi pubblicati.

Art. 6.

L'adempimento tempestivo da parte dei soggetti obbligati per legge alla pubblicazione dei bandi e degli avvisi in materia di lavori pubblici assolve a quanto prescritto dal disposto della legge 24 novembre 2000, n. 340, sino a quando non verrà promulgato il provvedimento definitivo del Presidente del Consiglio dei Ministri e, per quanto attiene alle opere di interesse nazionale, costituisce obiettivo permanente dell'Ufficio per la regolazione dei lavori pubblici, che svolgerà, altresì, la funzione di coordinamento e promozione di tutti i siti regionali.

Roma, 6 aprile 2001

Il Ministro: NESI

01A4556

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 22 marzo 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Mihalache Mihaela di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere pediatrico.

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Mihalache Mihaela ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical pediatrico conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere pediatrico.

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical pediatrico conseguito nell'anno 1992, presso la Scuola post-liceale sanitaria di Bacau (Romania), della sig.ra Mihalache Mihaela nata a Bacau (Romania) il giorno 1° gennaio 1971 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere pediatrico.

2. La sig.ra Mihalache Mihaela è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere pediatrico, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 marzo 2001

Il direttore del Dipartimento: D'ARI

01A4566

DECRETO 29 marzo 2001.

Autorizzazione all'I.R.C.C.S. Fondazione Centro S. Raffaele del Monte Tabor di Milano, ad espletare le attività di trapianto di fegato da cadavere a scopo terapeutico.

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE - UFFICIO VII

Vista l'istanza del 7 settembre 2000 presentata dal presidente dell'I.R.C.C.S. Fondazione Centro S. Raffaele del Monte Tabor di Milano, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'espletamento delle attività di trapianto di fegato da cadavere, a scopo terapeutico, presso l'Istituto medesimo;

Vista la relazione favorevole dell'Istituto superiore di sanità in data 28 novembre 2000;

Considerato che in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1994, n. 694, che approva il regolamento recante norme sulla semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti;

Vista la legge 1° aprile 1999, n. 91, concernente disposizioni in materia di prelievi e trapianti di organi e tessuti;

Vista l'ordinanza 1° giugno 1999 del Ministro della sanità, che ha disposto in via provvisoria, in ordine al rinnovo delle autorizzazioni ed alle nuove autorizzazioni alle strutture per i trapianti;

Viste le ordinanze 31 gennaio 2000, 26 luglio 2000 e 1° marzo 2001 del Ministro della sanità, che prorogano ulteriormente l'efficacia dell'ordinanza di cui sopra;

Ritenuto in conformità alle disposizioni recate dall'ordinanza 1° giugno 1999, convalidate dalle precitate ordinanze ministeriali, di limitare la validità temporale

dell'autorizzazione fino alle determinazioni che la regione Lombardia adotterà ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91;

Decreta:

Art. 1.

L'I.R.C.C.S. Fondazione Centro S. Raffaele del Monte Tabor è autorizzato all'espletamento delle attività di trapianto di fegato da cadavere, a scopo terapeutico, prelevato in Italia o importato gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di trapianto di fegato debbono essere effettuate presso le sale del gruppo operatorio site al piano 1S del settore Q, insistenti nell'ambito dell'I.R.C.C.S. Fondazione Centro S. Raffaele del Monte Tabor di Milano.

Art. 3.

Le operazioni di trapianto di fegato devono essere eseguite dai seguenti sanitari:

Ferla prof. Gianfranco, professore associato di chirurgia generale presso l'Università degli studi di Milano, primario della I divisione di chirurgia generale dell'I.R.C.C.S. Fondazione Centro S. Raffaele del Monte Tabor di Milano;

Aldrighetti dott. Luca, dirigente medico di primo livello presso la I divisione di chirurgia generale dell'I.R.C.C.S. Fondazione Centro S. Raffaele del Monte Tabor di Milano;

Paganelli dott. Michele, dirigente medico di primo livello presso la I divisione di chirurgia generale dell'I.R.C.C.S. Fondazione Centro S. Raffaele del Monte Tabor di Milano;

Catena dott. Marco, dirigente medico di primo livello presso la I divisione di chirurgia generale dell'I.R.C.C.S. Fondazione Centro S. Raffaele del Monte Tabor di Milano;

Di Carlo prof. Valerio, professore ordinario di chirurgia generale presso l'università degli studi di Milano, primario della II divisione di chirurgia generale dell'I.R.C.C.S. Fondazione Centro S. Raffaele del Monte Tabor di Milano;

Cristallo dott. Marco, dirigente medico di primo livello presso la II divisione di chirurgia generale dell'I.R.C.C.S. Fondazione Centro S. Raffaele del Monte Tabor di Milano;

Castoldi dott. Renato, dirigente medico di primo livello presso la II divisione di chirurgia generale dell'I.R.C.C.S. Fondazione Centro S. Raffaele del Monte Tabor di Milano;

Socci dott. Carlo, dirigente medico di primo livello presso la II divisione di chirurgia generale dell'I.R.C.C.S. Fondazione Centro S. Raffaele del Monte Tabor di Milano;

Orsenigo dott.ssa Elena, dirigente medico di primo livello presso la II divisione di chirurgia generale dell'I.R.C.C.S. Fondazione Centro S. Raffaele del Monte Tabor di Milano;

Torri prof. Giorgio, professore ordinario di anestesia e rianimazione presso l'Università degli studi di Milano, direttore del servizio di anestesia e rianimazione dell'I.R.C.C.S. Fondazione Centro S. Raffaele del Monte Tabor di Milano;

Cappelleri dott. Gianluca, dirigente medico di primo livello presso il servizio di anestesia e rianimazione dell'I.R.C.C.S. Fondazione Centro S. Raffaele del Monte Tabor di Milano;

Colombo dott. Sergio, dirigente medico di primo livello presso il servizio di anestesia e rianimazione dell'I.R.C.C.S. Fondazione Centro S. Raffaele del Monte Tabor di Milano;

Cornero dott. Guglielmo, dirigente medico di primo livello presso il servizio di anestesia e rianimazione dell'I.R.C.C.S. Fondazione Centro S. Raffaele del Monte Tabor di Milano;

Danelli dott. Giorgio, dirigente medico di primo livello presso il servizio di anestesia e rianimazione dell'I.R.C.C.S. Fondazione Centro S. Raffaele del Monte Tabor di Milano;

Deni dott. Francesco, dirigente medico di primo livello presso il servizio di anestesia e rianimazione dell'I.R.C.C.S. Fondazione Centro S. Raffaele del Monte Tabor di Milano;

Giudici dott.ssa Daniela, dirigente medico di primo livello presso il servizio di anestesia e rianimazione dell'I.R.C.C.S. Fondazione Centro S. Raffaele del Monte Tabor di Milano;

Moizo dott.ssa Elena, dirigente medico di primo livello presso il servizio di anestesia e rianimazione dell'I.R.C.C.S. Fondazione Centro S. Raffaele del Monte Tabor di Milano;

Nobili dott.ssa Fiorella, dirigente medico di primo livello presso il servizio di anestesia e rianimazione dell'I.R.C.C.S. Fondazione Centro S. Raffaele del Monte Tabor di Milano.

Art. 4.

Il presente decreto ha validità fino a quando la regione Lombardia non adotterà le determinazione di competenza, ai sensi dell'art. 16, comma, 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91, e può essere revocato in qualsiasi momento, qualora vengano a mancare, in tutto o in parte, i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

Il presidente dell'I.R.C.C.S. Fondazione Centro S. Raffaele del Monte Tabor di Milano è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 marzo 2001

Il direttore: BALLACCI

01A4349

DECRETO 29 marzo 2001.

Autorizzazione all'I.R.C.C.S. Fondazione Centro S. Raffaele del Monte Tabor di Milano, ad espletare le attività di trapianto di cuore da cadavere a scopo terapeutico.

IL DIRETTORE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE - UFFICIO VII

Vista l'istanza del 7 settembre 2000 presentata dal presidente dell'I.R.C.C.S. Fondazione Centro S. Raffaele del Monte Tabor di Milano, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'espletamento delle attività di trapianto di cuore da cadavere, a scopo terapeutico, presso l'Istituto medesimo;

Vista la relazione favorevole dell'Istituto superiore di sanità in data 28 novembre 2000;

Considerato che in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1994, n. 694, che approva il regolamento recante norme sulla semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti;

Vista la legge 1° aprile 1999, n. 91, concernente disposizioni in materia di prelievi e trapianti di organi e tessuti;

Vista l'ordinanza 1° giugno 1999 del Ministro della sanità, che ha disposto in via provvisoria, in ordine al rinnovo delle autorizzazioni ed alle nuove autorizzazioni alle strutture per i trapianti;

Viste le ordinanze 31 gennaio 2000, 26 luglio 2000 e 1° marzo 2001 del Ministro della sanità, che prorogano ulteriormente l'efficacia dell'ordinanza di cui sopra;

Ritenuto in conformità alle disposizioni recate dall'ordinanza 1° giugno 1999, convalidate dalle precitate ordinanze ministeriali, di limitare la validità temporale dell'autorizzazione fino alle determinazioni che la regione Lombardia adotterà ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91;

Decreta:

Art. 1.

L'I.R.C.C.S. Fondazione Centro S. Raffaele del Monte Tabor è autorizzato all'espletamento delle attività di trapianto di cuore da cadavere, a scopo terapeutico, prelevato in Italia o importato gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di trapianto di cuore debbono essere effettuate presso le sale del gruppo operatorio site al piano 1S del settore Q, insistenti nell'ambito dell'I.R.C.C.S. Fondazione Centro S. Raffaele del Monte Tabor di Milano.

Art. 3.

Le operazioni di trapianto di cuore devono essere eseguite dai seguenti sanitari:

Alfieri prof. Ottavio, primario della divisione di cardiochirurgia dell'I.R.C.C.S. Fondazione Centro S. Raffaele del Monte Tabor di Milano;

Stefano dott. Pierluigi, dirigente medico di primo livello presso la divisione di cardiochirurgia dell'I.R.C.C.S. Fondazione Centro S. Raffaele del Monte Tabor di Milano;

Torracca dott.ssa Lucia, dirigente medico di primo livello presso la divisione di cardiochirurgia dell'I.R.C.C.S. Fondazione Centro S. Raffaele del Monte Tabor di Milano;

Maisano dott. Francesco, dirigente medico di primo livello presso la divisione di cardiochirurgia dell'I.R.C.C.S. Fondazione Centro 5. Raffaele del Monte Tabor di Milano;

Benussi dott. Stefano, dirigente medico di primo livello presso la divisione di cardiochirurgia dell'I.R.C.C.S. Fondazione Centro S. Raffaele del Monte Tabor di Milano;

Castiglioni dott. Alessandro, dirigente medico di primo livello presso la divisione di cardiochirurgia dell'I.R.C.C.S. Fondazione Centro S. Raffaele del Monte Tabor di Milano;

Fiorani dott. Brenno, dirigente medico di primo livello presso la divisione di cardiochirurgia dell'I.R.C.C.S. Fondazione Centro S. Raffaele del Monte Tabor di Milano;

De Bonis dott. Michele, dirigente medico di primo livello presso la divisione di cardiochirurgia dell'I.R.C.C.S. Fondazione Centro S. Raffaele del Monte Tabor di Milano;

Monaco dott.ssa Carolina, dirigente medico di primo livello presso il dipartimento di anestesia e rianimazione dell'I.R.C.C.S. Fondazione Centro S. Raffaele del Monte Tabor di Milano;

Marino dott. Giovanni, dirigente medico di primo livello presso il dipartimento di anestesia e rianimazione dell'I.R.C.C.S. Fondazione Centro S. Raffaele del Monte Tabor di Milano;

Rosica dott.ssa Concetta, dirigente medico di primo livello presso il dipartimento di anestesia e rianimazione dell'I.R.C.C.S. Fondazione Centro S. Raffaele del Monte Tabor di Milano;

Crescenzi dott. Giuseppe, dirigente medico di primo livello presso il dipartimento di anestesia e rianimazione dell'I.R.C.C.S. Fondazione Centro S. Raffaele del Monte Tabor di Milano.

Art. 4.

Il presente decreto ha validità fino a quando la regione Lombardia non adotterà le determinazioni di competenza, ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91, e può essere revocato in qualsiasi momento, qualora vengano a mancare, in tutto o in parte, i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

Il presidente dell'I.R.C.C.S. Fondazione Centro S. Raffaele del Monte Tabor di Milano, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 marzo 2001

Il direttore: BALLACCI

01A4350

DECRETO 2 aprile 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Musca Doina Magdalena di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Musca Doina Magdalena ha chiesto il riconoscimento del titolo di sora medicala conseguito in Romania ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Vista la legge 8 novembre 1984, n. 752, riguardante il riconoscimento di titoli abilitanti all'esercizio delle professioni sanitarie ausiliarie, delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie e delle professioni sanitarie tecniche per le quali non sia richiesta la laurea, conseguito da cittadini italiani in Paesi terzi;

Visto il decreto ministeriale 16 luglio 1986, che stabilisce le modalità, le condizioni per il riconoscimento di titoli abilitanti all'esercizio delle professioni sanitarie ausiliarie, delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie e delle professioni sanitarie tecniche per le quali non sia richiesta la laurea, conseguito da cittadini italiani in Paesi terzi;

Sentito il parere della commissione interministeriale costituita con decreto ministeriale 4 settembre 1995, riunitasi in data 6 marzo 2001;

Decreta:

1. Il titolo di sora medicala conseguito nell'anno 1978 presso il liceo sanitario di Suceava (Romania) della sig.ra Musca Doina Magdalena nata a Tirgu-Mures (Romania) il giorno 18 marzo 1959 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Musca Doina Magdalena è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 aprile 2001

Il direttore del Dipartimento: D'ARI

01A4351

DECRETO 2 aprile 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Tolomeiu Voichita Samfira di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Tolomeiu Voichita Samfira ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical conseguito in Romania ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Vista la legge 8 novembre 1984, n. 752, riguardante il riconoscimento di titoli abilitanti all'esercizio delle professioni sanitarie ausiliarie, delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie e delle professioni sanitarie tecniche per le quali non sia richiesta la laurea, conseguito da cittadini italiani in Paesi terzi;

Visto il decreto ministeriale 16 luglio 1986, che stabilisce le modalità, le condizioni per il riconoscimento di titoli abilitanti all'esercizio delle professioni sanitarie ausiliarie, delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie e delle professioni sanitarie tecniche per le quali non sia richiesta la laurea, conseguito da cittadini italiani in Paesi terzi;

Sentito il parere della commissione interministeriale costituita con decreto ministeriale 4 settembre 1995, riunitasi in data 6 marzo 2001;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical conseguito nell'anno 1992 presso il liceo sanitario di Sibiu (Romania) della sig.ra Tolomeiu Voichita Samfira nata a Cimpeni (Romania) il giorno 10 giugno 1968 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Tolomeiu Voichita Samfira è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 aprile 2001

Il direttore del Dipartimento: D'ARI

01A4352

DECRETO 2 aprile 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Marin Valentina di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Marin Valentina ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Vista la legge 8 novembre 1984, n. 752, riguardante il riconoscimento di titoli abilitanti all'esercizio delle professioni sanitarie ausiliarie, delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie e delle professioni sanitarie tecniche per le quali non sia richiesta la laurea, conseguito da cittadini italiani in Paesi terzi;

Visto il decreto ministeriale 16 luglio 1986, che stabilisce le modalità, le condizioni per il riconoscimento di titoli abilitanti all'esercizio delle professioni sanitarie ausiliarie, delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie e delle professioni sanitarie tecniche per le quali non sia richiesta la laurea, conseguito da cittadini italiani in Paesi terzi;

Sentito il parere della commissione interministeriale costituita con decreto ministeriale 4 settembre 1995, riunitasi in data 6 marzo 2001;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist, conseguito nell'anno 1994, presso la scuola post-liceale di Craiova (Romania), della sig.ra Marin Valentina nata a Robanesti (Romania) il giorno 23 agosto 1963 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Marin Valentina è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 aprile 2001

Il direttore del Dipartimento: D'ARI

01A4353

DECRETO 2 aprile 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Kouznetsova Natalia di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di puericultrice.

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Kouznetsova Natalia ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere istituto assistenza medica per bambini conseguito in ex URSS, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di puericultrice;

Vista la legge 8 novembre 1984, n. 752, riguardante il riconoscimento di titoli abilitanti all'esercizio delle professioni sanitarie ausiliarie, delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie e delle professioni sanitarie tecniche per le quali non sia richiesta la laurea, conseguito da cittadini italiani in Paesi terzi;

Visto il decreto ministeriale 16 luglio 1986, che stabilisce le modalità, le condizioni per il riconoscimento di titoli abilitanti all'esercizio delle professioni sanitarie ausiliarie, delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie e delle professioni sanitarie tecniche per le quali non sia richiesta la laurea, conseguito da cittadini italiani in Paesi terzi;

Sentito il parere della commissione interministeriale costituita con decreto ministeriale 4 settembre 1995, riunitasi in data 6 marzo 2001;

Decreta:

1. Il titolo di infermiera istituto assistenza medica per bambini, conseguito nell'anno 1984, presso la scuola di medicina n. 3 di Mosca (ex URSS), della sig.ra Kouznetsova Natalia nata a Mosca (ex URSS) il giorno 27 febbraio 1963, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di puericultrice.

2. La sig.ra Kouznetsova Natalia è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di puericultrice.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 aprile 2001

Il direttore del Dipartimento: D'ARI

01A4354

DECRETO 2 aprile 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Ikanovic Andja di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRIGENTE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Ikanovic Andja ha chiesto il riconoscimento del titolo di medicinska sestra conseguito in Croazia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Acquisita la valutazione della Conferenza dei servizi nella riunione del 27 marzo 2001.

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di medicinska sestra rilasciato il 1983 dal centro di istruzione media superiore «Zlatko Snajder» di Slavonski Brod (Croazia) alla sig.ra Ikanovic Andja nata a Vel.Bukovica (Bosnia-Erzegovina) il giorno 25 luglio 1960 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Ikanovic Andja è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 aprile 2001

Il dirigente generale: D'ARI

01A4355

DECRETO 2 aprile 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Cotoi Paula Mariana di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Cotoi Paula Mariana ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical conseguito in Romania ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Vista la legge 8 novembre 1984, n. 752, riguardante il riconoscimento di titoli abilitanti all'esercizio delle professioni sanitarie ausiliarie, delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie e delle professioni sanitarie tecniche per le quali non sia richiesta la laurea, conseguito da cittadini italiani in Paesi terzi;

Visto il decreto ministeriale 16 luglio 1986, che stabilisce le modalità, le condizioni per il riconoscimento di titoli abilitanti all'esercizio delle professioni sanitarie ausiliarie, delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie e delle professioni sanitarie tecniche per le quali non sia richiesta la laurea, conseguito da cittadini italiani in Paesi terzi;

Sentito il parere della commissione interministeriale costituita con decreto ministeriale 4 settembre 1995, riunitasi in data 6 marzo 2001;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical conseguito nell'anno 1996 presso la scuola post-liceale Christiana di Craiova (Romania) della sig.ra Cotoi Paula Mariana nata a Craiova (Romania) il giorno 24 giugno 1974 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Cotoi Paula Mariana è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 aprile 2001

Il direttore del Dipartimento: D'ARI

01A4357

DECRETO 2 aprile 2001.

Riconoscimento al sig. Squillaci Ettore di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di tecnico sanitario di radiologia medica.

IL DIRETTORE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista la domanda con la quale il sig. Squillaci Ettore ha chiesto il riconoscimento del titolo di assistente tecnico in radiologia medica conseguito in Svizzera, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di assistente tecnico di radiologia medica;

Vista la legge dell'8 novembre 1984, n. 752, riguardante il riconoscimento di titoli abilitanti all'esercizio delle professioni sanitarie ausiliarie, delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie e delle professioni sanitarie tecniche per le quali non sia richiesta la laurea, conseguito da cittadini italiani in Paesi terzi;

Visto il decreto ministeriale 16 luglio 1986, che stabilisce le modalità, le condizioni per il riconoscimento di titoli abilitanti all'esercizio delle professioni sanitarie ausiliarie, delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie e delle professioni sanitarie tecniche per le quali non sia richiesta la laurea, conseguito da cittadini italiani in Paesi terzi;

Sentito il parere della commissione interministeriale costituita con decreto ministeriale 4 settembre 1995 e riunitasi in data 8 novembre 2000;

Decreta:

1. Il titolo di assistente tecnico in radiologia medica conseguito nell'anno 1986, presso la scuola Cantonale medica tecnica di Lugano (Svizzera) dal sig. Squillaci Ettore nato a Palermo il giorno 15 luglio 1963 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di tecnico sanitario di radiologia medica.

2. Il sig. Squillaci Ettore è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di tecico sanitario di radiologia medica, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 aprile 2001

Il direttore del Dipartimento: D'ARI

01A4362

DECRETO 2 aprile 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Ochedowska Agnieszka Dorota di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Ochedowska Agnieszka Dorota ha chiesto il riconoscimento del titolo di Pielegniarka conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Vista la legge dell'8 novembre 1984, n. 752, riguardante il riconoscimento di titoli abilitanti all'esercizio delle professioni sanitarie ausiliarie, delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie e delle professioni sanitarie tecniche per le quali non sia richiesta la laurea, conseguito da cittadini italiani in Paesi terzi;

Visto il decreto ministeriale 16 luglio 1986, che stabilisce le modalità, le condizioni per il riconoscimento di titoli abilitanti all'esercizio delle professioni sanitarie ausiliarie, delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie e delle professioni sanitarie tecniche per le quali non sia richiesta la laurea, conseguito da cittadini italiani in Paesi terzi;

Sentito il parere della commissione interministeriale costituita con decreto ministeriale 4 settembre 1995 e riunitasi in data 6 marzo 2001;

Decreta:

1. Il titolo di pielegniarka conseguito nell'anno 1987, presso l'istituto Chalubinski di Varsavia (Polonia) dalla sig.ra Ochedowska Agnieszka Dorota nata a Varsavia (Polonia) il giorno 14 settembre 1967 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig.ra Ochedowska Agnieszka Dorota è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 aprile 2001

Il direttore del Dipartimento: D'ARI

01A4363

DECRETO 2 aprile 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Nuñez Bellanira Alicia di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Nuñez Bellanira Alicia ha chiesto il riconoscimento del titolo di enfermera profesional conseguito in Argentina, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Vista la legge 8 novembre 1984, n. 752, riguardante il riconoscimento dei titoli abilitanti all'esercizio delle professioni sanitarie ausiliarie, delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie e delle professioni sanitarie tecniche per le quali non sia richiesta la laurea, conseguito da cittadini italiani in Paesi terzi;

Visto il decreto ministeriale 16 luglio 1986, che stabilisce le modalità, le condizioni per il riconoscimento di titoli abilitanti all'esercizio delle professioni sanitarie ausiliarie, delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie tecniche per le quali non sia richiesta la laurea, conseguito da cittadini in Paesi terzi;

Sentito il parere della commissione interministeriale costituita con decreto ministeriale 4 settembre 1995, riunitasi in data 6 marzo 2001;

Decreta:

1. Il titolo di enfermera profesional conseguito nell'anno 1975, presso l'instituto Cruz Roja di San Isidro (Argentina) della sig.ra Nuñez Bellanira Alicia nata a San Juan - Rivada (Argentina) il giorno 27 settembre 1951 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Nuñez Bellanira Alicia è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 aprile 2001

Il direttore del Dipartimento: D'ARI

01A4366

DECRETO 2 aprile 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Borgna Funk Maria Letizia di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Borgna Funk Maria Letizia ha chiesto il riconoscimento del titolo di associate in science nursing conseguito in Florida (USA), ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Vista la legge 8 novembre 1984, n. 752, riguardante il riconoscimento dei titoli abilitanti all'esercizio delle professioni sanitarie ausiliarie, delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie e delle professioni sanitarie tecniche per le quali non sia richiesta la laurea, conseguito da cittadini italiani in Paesi terzi;

Visto il decreto ministeriale 16 luglio 1986, che stabilisce le modalità, le condizioni per il riconoscimento di titoli abilitanti all'esercizio delle professioni sanitarie ausiliarie, delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie tecniche per le quali non sia richiesta la laurea, conseguito da cittadini in Paesi terzi;

Sentito il parere della commissione interministeriale costituita con decreto ministeriale 4 settembre 1995, riunitasi in data 6 marzo 2001;

Decreta:

1. Il titolo di associate in science nursing conseguito nell'anno 1997, presso il Central Florida Community College di Ocala (Florida) della sig.ra Borgna Funk Maria Letizia nata a Roma il giorno 13 ottobre 1960 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Borgna Funk Maria Letizia è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 aprile 2001

Il direttore del Dipartimento: D'ARI

01A4367

DECRETO 2 aprile 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Dumencic Dora di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Dumencic Dora ha chiesto il riconoscimento del titolo di medicinska sestra, conseguito in Croazia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Acquisita la valutazione della Conferenza dei servizi nella riunione del 27 marzo 2001;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di medicinska sestra, rilasciato il 1992 dal Centro di istruzione sanitario «Mirko Lenac» di Fiume alla sig.ra Dumencic Dora, nata a Mali Losinj (Croazia) il giorno 21 aprile 1967 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di «Infermiere».

2. La sig.ra Dumencic Dora è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 aprile 2001

Il dirigente generale: D'ARI

01A4568

DECRETO 2 aprile 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Llorente Mirabal Yordana di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Llorente Mirabal Yordana ha chiesto il riconoscimento del titolo di tecnica en enfermeria conseguito a Cuba, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Vista la legge 8 novembre 1984, n. 752, riguardante il riconoscimento di titoli abilitanti all'esercizio delle professioni sanitarie ausiliarie, delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie e delle professioni sanitarie tecniche per le quali non sia richiesta la laurea, conseguito da cittadini italiani in Paesi terzi;

Visto il decreto ministeriale 16 luglio 1986, che stabilisce le modalità, le condizioni per il riconoscimento di titoli abilitanti all'esercizio delle professioni sanitarie ausiliarie, delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie e delle professioni sanitarie tecniche per le quali non sia richiesta la laurea, conseguito da cittadini italiani in Paesi terzi;

Sentito il parere della commissione interministeriale costituita con decreto ministeriale 4 settembre 1995, riunitasi in data 6 marzo 2001;

Decreta:

1. Il titolo di tecnica en enfermeria conseguito nell'anno 1994, presso l'instituto politecnico «Marie Curie» di La Habana (Cuba) della sig.ra Llorente Mirabal Yordana, nata a La Habana (Cuba), il giorno 10 novembre 1973 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Llorente Mirabal Yordana è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 aprile 2001

Il direttore del Dipartimento: D'ARI

01A4569

DECRETO 2 aprile 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Hertig Ursula di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Hertig Ursula ha chiesto il riconoscimento del titolo di diplomierte Physiotherapeutin conseguito in Svizzera ai fini dell'esercizio in Italia della professione di fisioterapista;

Vista la legge 8 novembre 1984, n. 752, riguardante il riconoscimento di titoli abilitanti all'esercizio delle professioni sanitarie ausiliarie, delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie e delle professioni sanitarie tecniche per le quali non sia richiesta la laurea, conseguito da cittadini italiani in Paesi terzi;

Visto il decreto ministeriale 16 luglio 1986, che stabilisce le modalità, le condizioni per il riconoscimento di titoli abilitanti all'esercizio delle professioni sanitarie ausiliarie, delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie e delle professioni sanitarie tecniche per le quali non sia richiesta la laurea, conseguito da cittadini italiani in Paesi terzi;

Sentito il parere della commissione interministeriale costituita con decreto ministeriale 4 settembre 1995, riunitasi in data 6 marzo 2001;

Decreta:

1. Il titolo di diplomierte physiotherapeutin conseguito nell'anno 1973, presso l'ospedale pubblico di Berna (Svizzera) della sig.ra Hertig Ursula, nata a Berna il giorno 14 febbraio 1951 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in talia della professione di fisioterapista.

2. La sig.ra Hertig Ursula è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di fisioterapista.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 aprile 2001

Il direttore del Dipartimento: D'ARI

01A4570

DECRETO 2 aprile 2001.

Riconoscimento alla sig.ra De Maria Laura di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista la domanda con la quale la sig.ra De Maria Laura ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere in cure generali conseguito in Svizzera, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Vista la legge dell'8 novembre 1984, n. 752, riguardante il riconoscimento di titoli abilitanti all'esercizio delle professioni sanitarie ausiliarie, delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie e delle professioni sanitarie tecniche per le quali non sia richiesta la laurea, conseguito da cittadini italiani in Paesi terzi;

Visto il decreto ministeriale 16 luglio 1986, che stabilisce le modalità, le condizioni per il riconoscimento di titoli abilitanti all'esercizio delle professioni sanitarie ausiliarie, delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie e delle professioni sanitarie tecniche per le quali non sia richiesta la laurea, conseguito da cittadini italiani in Paesi terzi;

Sentito il parere della commissione interministeriale costituita con decreto ministeriale 4 settembre 1995 e riunitasi in data 6 marzo 2001;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere in cure generali conseguito nell'anno 1996, presso la scuola Cantonale di cure infermieristiche di Bellinzona (Canton Ticino) della sig.ra De Maria Laura nata a Medrisio (Svizzera) il giorno 29 maggio 1974 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra De Maria Laura è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua itaiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 aprile 2001

Il direttore del Dipartimento: D'ARI

01A4364

DECRETO 3 aprile 2001.

Riconoscimento al sig. Werner Meyer di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di odontotecnico.

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, di attuazione della direttiva n. 92/51/CEE, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva n. 89/48/CEE;

Vista l'istanza con la quale il sig. Werner Meyer, cittadino tedesco, chiede il riconoscimento del titolo di «zahntechniker» conseguito in Germania, in data 27 settembre 1975, rilasciato dalla corporazione degli odontotecnici di Niedersachsen;

Ritenuta la corrispondenza di detto titolo estero con quello di «odontotecnico» che si consegue in Italia;

Ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Visto l'art. 14, comma 9, del suddetto decreto legislativo;

Decreta:

Il titolo di studio, diploma di zahntechniker conseguito in Germania, il 27 settembre 1975, dal sig. Werner Meyer, nato a Mehle, il 7 maggio 1953, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di odontotecnico, ai sensi del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 aprile 2001

Il direttore del Dipartimento: D'ARI

01A4565

DECRETO 4 aprile 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Chira Laura Mariana di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Chira Laura Mariana ha chiesto il riconoscimento del titolo di assistent medical conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical conseguito nell'anno 1994, presso la scuola post-liceale sanitaria di Baia Mare (Romania) alla sig.ra Chira Laura Mariana nata a Somcuta Mare (Romania) il giorno 28 febbraio 1966 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Chira Laura Mariana è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua itaiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è conseguito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste del permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 aprile 2001

Il direttore del Dipartimento: D'ARI

01A4365

DECRETO 5 aprile 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Popescu Gabriela di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere pediatrico.

IL DIRETTORE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Popescu Gabriela ha chiesto il riconoscimento del titolo di Asistent medical generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere pediatrico;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti in particolare gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di Asistent medical generalist conseguito nell'anno 1996 presso la scuola post-liceale sanitaria «Ecaterina Teodoroiu» di Fagaras (Romania) della sig.ra Popescu Gabriela nata a Sibiu (Romania) il giorno 4 agosto 1975 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere pediatrico.

2. La sig.ra Popescu Gabriela è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere pediatrico, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 aprile 2001

Il direttore del Dipartimento: D'ARI

01A4567

DECRETO 6 aprile 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Jovanovic Dragana di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRIGENTE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Jovanovic Dragana ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito nella Repubblica Serba, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Acquisita la valutazione della Conferenza dei servizi nella riunione del 21 febbraio 2001;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere rilasciato nel 1997 dalla scuola di medicina «Sestre Ninkovic» di Kragujevac (Repubblica Serba) alla sig.ra Jovanovic Dragana nata a Kragujevac (Repubblica Serba) il giorno 19 agosto 1974 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Jovanovic Dragana è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 aprile 2001

Il dirigente generale: D'ARI

01A4356

DECRETO 6 aprile 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Titas Maria di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Titas Maria ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 1993 presso la scuola post-liceale sanitaria di Arad (Romania) della sig.ra Titas Maria nata a Nusfalan (Romania) il giorno 3 giugno 1960 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Titas Maria è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 aprile 2001

Il direttore del Dipartimento: D'ARI

01A4358

DECRETO 6 aprile 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Diaconu Lupu Virginia di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Diaconu Lupu Virginia ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319:

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent generalist conseguito nell'anno 1996 presso la scuola statale sanitaria di Bacau (Romania) della sig.ra Diaconu Lupu Virginia nata a Sascut (Romania) il giorno 26 marzo 1970 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Diaconu Lupu Virginia è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed

accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 aprile 2001

Il direttore del Dipartimento: D'ARI

01A4359

DECRETO 6 aprile 2001.

Riconoscimento alla sig.ra La Rosa Herrera Marlene Teresa di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista la domanda con la quale la sig.ra La Rosa Herrera Marlene Teresa ha chiesto il riconoscimento del titolo di licenciada en enfermeria conseguito in Perù, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di licenciada en enfermeria conseguito nell'anno 1992 presso l'Universidad San Martin de Porres di Lima (Perù) della sig.ra La Rosa Herrera Marlene Teresa nata a Lima (Perù) il giorno 27 agosto 1958 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra La Rosa Herrera Marlene Teresa è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 aprile 2001

Il direttore del Dipartimento: D'ARI

01A4360

DECRETO 6 aprile 2001.

Riconoscimento al sig. Jelic Nikola di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista la domanda con la quale il sig. Jelic Nikola ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito nella Repubblica Serba, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconosci-

mento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Acquisita la valutazione della Conferenza dei servizi nella riunione del 21 febbraio 2001;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere rilasciato nel 1995 dalla scuola di medicina «Sestre Ninkovic» di Kragujevac (Repubblica Serba) al sig. Jelic Nikola nato a Kragujevac (Repubblica Serba) il giorno 3 maggio 1974 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Jelic Nikola è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 aprile 2001

Il dirigente generale: D'Ari

01A4361

DECRETO 19 aprile 2001.

Approvazione dello schema-tipo di convenzione tra regioni e province autonome e Ministero della difesa ai sensi dell'art. 20, legge 4 maggio 1990, n. 107.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLA DIFESA

Vista la legge 4 maggio 1990, n. 107, recante la disciplina delle attività trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati, con particolare riguardo rispettivamente:

al relativo art. 20, comma 3, ove è previsto che il Servizio trasfusionale militare cooperi con le strutture del Servizio sanitario nazionale (S.S.N.), della Croce rossa italiana (C.R.I.), del Ministero dell'interno, del Ministro per il coordinamento della protezione civile al fine di costituire, in relazione alle previsioni delle necessità trasfusionali per le situazioni di emergenza, il mantenimento di adeguate scorte di plasma e plasmaderivati;

al relativo art. 20, comma 5, che prevede la stipula di apposita convenzione tra il Ministero della sanità e il Ministero della difesa, in cui vengono definite:

a) le modalità della donazione di sangue da parte dei militari di leva presso le caserme e le strutture del Servizio sanitario nazionale;

b) le modalità di scambio del plasma e dei plasmaderivati tra Servizio sanitario nazionale e servizio trasfusionale militare;

Visto il decreto ministeriale 25 gennaio 2001, concernente «Caratteristiche e modalità per la donazione del sangue e di emoderivati», e sue successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 26 gennaio 2001, concernente «Protocolli per l'accertamento della idoneità del donatore di sangue e di emoderivati», e sue successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 18 giugno 1992, recante «Norme sul servizio trasfusionale militare» ed in particolare l'art. 3, comma 2, ove è previsto che l'ufficio di direzione e coordinamento del Servizio trasfusionale militare stipuli convenzioni con le regioni che ne facciano richiesta, per disciplinare le modalità delle donazioni di sangue da parte dei militari a favore delle strutture trasfusionali del Servizio sanitario nazionale;

Ritenuto di dover definire uno schema-tipo di convenzione, al quale si conformino, al tal fine, le regioni, e le province autonome di Trento e Bolzano;

Sentito il parere espresso dalla Commissione nazionale per il Servizio trasfusionale nella seduta del 2 marzo 1999;

Acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 12 ottobre 2000;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvato l'unito schema-tipo di convenzione tra le regioni e province autonome ed il Ministero della difesa sulle modalità delle donazioni di sangue da parte dei militari a favore delle strutture trasfusionali del Servizio sanitario nazionale, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 aprile 2001

Il Ministro della sanità
Veronesi

Il Ministro della difesa
Mattarella

ALLEGATO

SCHEMA - TIPO DI CONVENZIONE

MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' MILITARE

Ufficio di Direzione e Coordinamento del Servizio Trasfusionale Militare

REGIONE..................................

ASSESSORATO ALLA SANITA'

Convenzione ex articolo 20, comma 5 della legge n.107 del 1990, tra l'Ufficio di Direzione e Coordinamento del Servizio Trasfusionale Militare ____ e l'Assessorato alla Sanità della Regione ____

L'anno ______________________________, addì ________________________ (in lettere) del mese di ____________, in (città)________________________, nella sede del Centro Trasfusionale Militare di __________________________,

visto il decreto interministeriale del con il quale si è approvato lo schema tipo di convenzione in titolo

PREMESSO

1. che la legge 4 maggio 1990, n° 107:

a) all'articolo 5, comma 2, lettera u) attribuisce ai Servizi di Immunoematologia e Trasfusione, inclusi quelli individuati come Centri Trasfusionali di Coordinamento e Compensazione, il compito di collaborare con i presidi locali delle Forze Armate;

b) all'articolo 8, comma 1 prevede che i Centri Regionali di Coordinamento e Compensazione assicurino il raggiungimento dell'autosufficienza di sangue, plasma e di emoderivati all'interno di ogni Regione,

c) all'articolo 20, comma 3 prevede che la Croce Rosa Italiana - C.R.I. cooperi con il Servizio Trasfusionale Militare per il raggiungimento dei fini indicati;

2. che il decreto 18 giugno 1992 del Ministro della Difesa:

a) all'articolo 2 stabilisce che compito del Servizio Trasfusionale Militare è il conseguimento di una completa autonomia delle Forze Armate in campo trasfusionale e, soddisfatta tale esigenza primaria, anche l'apporto di un significativo contributo nel settore trasfusionale civile,

b) all'articolo 3, comma 2 stabilisce che fra i compiti dell'Ufficio di Direzione e Coordinamento del Servizio Trasfusionale Militare, sono compresi l'assicurazione della rotazione delle scorte trasfusionali prima della loro scadenza, la loro eventuale utilizzazione presso le strutture del Servizio Sanitario Nazionale nonché l'istruttoria per la stipulazione delle convenzioni con le Regioni che ne facciano richiesta, al fine di disciplinare le modalità delle donazioni di sangue da parte dei militari a favore di strutture trasfusionali del Servizio Sanitario Nazionale, e che la stipula di tali convenzioni viene delegata dalla Direzione Generale della Sanità Militare – Ufficio di Direzione e Coordinamento del Servizio Trasfusionale Militare – ai Direttori dei Centri Trasfusionali Militari, previa motivata e circostanziata richiesta;

CONSIDERATO

che il Ministero della Difesa, e per esso la Direzione Generale della Sanità Militare, è venuto nella determinazione di provvedere ad una regolamentazione delle procedure di prelevamento del sangue presso i propri Comandi ed Enti, nonché degli scambi di sangue intero e di emocomponenti tra i Centri Trasfusionali Militari e le strutture trasfusionali del Servizio Sanitario Nazionale e quelle con esso convenzionate;

TRA

Il Ministero della Difesa rappresentato dal ______________________________, nella sua qualità di Direttore del Centro Trasfusionale Militare di ______________________________ e l'Assessorato alla Sanità della Regione ______________________________

SI CONVIENE E SI STABILISCE QUANTO SEGUE:

Art. 1

Le premesse di cui sopra fanno parte integrante della presente convenzione.

Art. 2

1. Il Centro Trasfusionale Militare di ______________________________ provvede alla raccolta del sangue e degli emocomponenti dai donatori volontari appartenenti ai Comandi ed Enti compresi ______________________ e può provvedere alla raccolta anche da altri donatori volontari nell'ambito delle indicazioni definite in sede di programmazione regionale.
2. Quando le Aziende sanitarie od ospedaliere territorialmente interessate abbiano comunicato la propria disponibilità, l'attività di prelievo presso i Comandi ed Enti dipendenti dal Ministero della Difesa può anche essere effettuata da personale del Servizio Sanitario Nazionale dei Servizi di Immunoematologia e Trasfusione o dei Centri Trasfusionali competenti territorialmente che possono avvalersi delle unità di raccolta di cui all'articolo 7 della legge n.107 del 1990, e convenzionate ai sensi del decreto ministeriale 18 settembre 1991. .
3. Ai fini di cui al precedente comma tale attività di prelievo viene concordata nei tempi e nei luoghi in cui non sia possibile l'intervento del personale del Servizio Trasfusionale Militare e pertanto deve essere preventivamente definita tra la Regione – Assessorato alla Sanità e il Centro Trasfusionale Militare di ____________________ previa autorizzazione del Comando o Ente Militare.

Art. 3

1. Nel contesto dei rapporti di cui al presente atto convenzionale, i donatori volontari dei Comandi ed Enti interessati, nel rispetto di quanto disposto nel comma 2 del precedente articolo, posso affluire presso le strutture trasfusionali individuate dall'articolo 4, comma 1 della legge 4 maggio 1990, n. 107, secondo la distribuzione territoriale definita dal Centro Regionale di Coordinamento e Compensazione.

Art. 4

1. Il Ministero della Difesa, attraverso l'Ufficio di Direzione di Coordinamento del Servizio Trasfusionale Militare, predispone d'intesa ed in collaborazione con le istituzioni operanti nel settore gli strumenti idonei a diffondere fra i militari la cultura della solidarietà e della sicurezza della donazione del sangue e a promuovere la donazione volontaria, periodica, anonima e non remunerata.
2. Vengono predisposte dai contraenti tutte le iniziative atte a favorire l'aggiornamento tecnico e professionale degli operatori del settore, anche mediante scambi di esperienze ed istituzione di specifici corsi.
3. Sono a cura ed a carico delle strutture trasfusionali delle Aziende sanitarie od ospedaliere del Servizio Sanitario Nazionale, che abbiano preventivamente comunicato la propria disponibilità organizzativa, la selezione dei donatori volontari idonei e l'esecuzione degli accertamenti clinici e di laboratorio previsti, nonché tutte le spese relative alle operazioni connesse ai prelievi effettuati a norma del presente articolo e dell'articolo 3 e la tempestiva trasmissione degli esiti dei predetti accertamenti.

Art. 5

1. Il Centro Regionale di Coordinamento e Compensazione della Regione ______________ mette a disposizione del Centro Trasfusionale Militare di __________________ una quota di unità emazie concentrate trasfondibili pari al 20% delle unità prelevate da donatori militari secondo le richieste che dal Centro Trasfusionale Militare corrispondente siano pervenute nel mese successivo ad ogni seduta di prelievo. Trascorso tale periodo, tale quota si riduce al 10% per un altro mese, al termine del quale l'obbligo della disponibilità si intende estinto.

Art. 6

1. Una quota di unità di plasma fresco congelato pari al 50% delle unità prelevate da donatori militari da parte delle strutture trasfusionali del Servizio Sanitario Nazionale e di quelle con esso convenzionate sarà destinata alla trasformazione industriale per conto e nome dell'Amministrazione Difesa, secondo le convenzioni all'uopo stipulate dalla stessa Amministrazione.
2. Il Centro di Compensazione e Coordinamento della Regione ________________________________ comunica semestralmente al Centro Trasfusionale

Militare di ______________________ il numero di unità di plasma fresco congelato destinato agli scopi di cui al comma precedente e la sede dove tali unità possono essere ritirate.

3. Per ciascuna unità di plasma fresco congelato deve essere fornito e certificato quanto previsto per l'invio delle suddette unità alla Azienda produttrice di plasmaderivati convenzionata con le Forze Armate.

Art. 7

1. Fatte salve le necessità delle Forze Armate, l'Ufficio di Direzione e Coordinamento del Servizio Trasfusionale Militare, tramite il corrispondente Centro Trasfusionale Militare, può mettere a disposizione del Centro di Coordinamento e Compensazione della Regione ______________ gli emocomponenti eccedenti il fabbisogno delle Forze Armate.
2. L'Ufficio di Direzione e Coordinamento del Servizio Trasfusionale Militare a sua volta, per le esigenze delle Forze Armate, tramite il corrispondente Centro Trasfusionale Militare, può richiedere al Centro di Coordinamento e Compensazione della Regione______________ pari quantità degli emocomponenti ceduti nel corso dell'anno o corrispettive quantità di plasma fresco congelato con le caratteristiche di cui all' articolo 6, comma 3.

Art. 8

1. Nessun corrispettivo in denaro è dovuto da e ad alcuna delle parti contraenti per le iniziative e le attività convenzionali previste, inclusa la cessione di emocomponenti.

Art. 9

1. La presente convenzione ha durata di tre anni, secondo quanto disposto dalle normative vigenti, e viene tacitamente rinnovata di anno in anno, salvo richiesta di rescissione avanzata da una delle due parti, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi almeno tre mesi prima della scadenza ferme restando le altre condizioni definite con il presente atto.

Art. 10

1. Le attività di controllo sulla corretta applicazione della presente convenzione sono rimesse all'Ufficio di Direzione e Coordinamento del Servizio Trasfusionale Militare, per il Ministero della Difesa, e all'Assessorato alla Sanità per la Regione contraente e verranno esercitate sui dipendenti Centri secondo le modalità esistenti ed in forma congiunta, previa consultazione e c- concertazione tra di essi in ordine alle modalità attuative.

per la Direzione Generale della Sanità Militare
Ufficio di Direzione e Coordinamento del Servizio Trasfusionale Militare

il Direttore del Centro Trasfusionale di ______________________________

____

per la Regione ______________________________
l'Assessore alla Sanità ______________________________

____

Fatto in ________ addì ________

01A4571

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 9 marzo 2001.

Rettifica del decreto ministeriale 22 marzo 2000, concernente l'ammissione alle agevolazioni dei progetti presentati dalla società Tech Epicos S.r.l. di cui alla legge n. 488/1992.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE, IL COORDINAMENTO E GLI AFFARI ECONOMICI, SERVIZIO PER LO SVILUPPO ED IL POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI RICERCA

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero della ricerca scientifica e tecnologica di seguito denominato MURST;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Viste le domande presentate ai sensi del decreto ministeriale del 23 ottobre 1997, n. 629, i relativi esiti istruttori

Vista la nota ministeriale del 6 agosto 1999 concernente la distinzione tra funzione gestionale e funzione di indirizzo politico amministrativo;

Vista la disponibilità del cap. 7365 resti 2000-PG02;

Visto il decreto direttoriale n. 198 del 22 marzo 2000 ed in particolare l'art. 2 al progetto presentato dalla società Tech Epicos S.r.l.;

Tenuto conto che il Comitato tecnico scientifico aree depresse, nella seduta del 14 aprile 2000 preso atto della nota della società Tech Epicos S.r.l., concernente la richiesta di riconoscimento tra i costi agevolabili del costo relativo al prototipo pari al L. 990.000.000, ha chiesto all'Istituto di Credito di procedere ad una nuova valutazione del costo finanziabile del progetto da effettuare ricomprendendovi il predetto costo;

Visto il parere del C.T.S. Aree depresse espresso al riguardo nella seduta in data 23 gennaio 2000;;

Considerata la necessità di procedere ad una conseguente modifica del decreto n. 168 relativamente alla definizione della nuova misura dell'intervento;

Decreta:

Art. 1.

Ferme restando le altre disposizioni, le modalità e le misure di ammissione alle agevolazioni del progetto S084 presentato dalla società Tech Epicos S.r.l., di cui all'art. 2 del citato decreto direttoriale n. 168 del 22 marzo 2000 sono così rettificate:

Ditta: TECH EPICOS S.R.L. - Cagli (Pesaro), (classificata piccola media impresa).

Progetto S084-P.

Titolo del progetto: progettazione e realizzazione macchina combinata Simultn Calco;

entità delle spese nel progetto approvato: L. 4.910.000.000 di cui:

in zona art. 92, par. 3, lettera *a)*, L. 0;

in zona art. 92, par. 3, lettera *c)*, L. 4.910.000.000;

in zona obiettivo 2 e 5-*b*, L. 0;

in zona non eleggibile, L. 0;

entità delle spese ammissibili; L. 4.910.000.000;

ripartizione delle psese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo:

L. 3.668.000.000 per ricerca industriale e,

L. 1.222.000.000 per sviluppo precompetitivo;

maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lettera *d)*, punti 2, 3, 4 del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997;

ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa L. 3.106.600.000;

numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 3;

ammontare massimo di ciascuna quota annuale: L. 1.035.500.000;

intensità media di 58,78%;

intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporaneo delle spese: 63,27%;

tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 6,95%;

durata del progetto: 34 mesi a partire dal 1° dicembre 1998.

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 3 settembre 1998.

Condizioni: l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

La stipula del contratto è subordinata alla verifica positiva dei parametri di affidabilità economico finanziaria sui dati del bilancio 2000.

Art. 2.

La spesa di L. 3.106.600.000 di cui al presente decreto grava per L. 2.446.500.000 sull'impiego di spesa a suo tempo assunto con decreto n. 198 del 22 marzo 2000 e per la parte di contributo eccedente pari a L. 660.100.000, grava sul capitolo 7365, resti 2000 PG02.

Il presente decreto sarà inviato per i successivi controlli agli organi competenti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 marzo 2001

Il direttore generale: CRISCUOLI

01A4564

DECRETO 9 aprile 2001.

Esenzione fiscale dell'attività svolta in Italia dalla filiazione della USAC, ai sensi dell'art. 2 della legge 14 gennaio 1999, n. 4.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto l'art. 2 della legge 14 gennaio 1999, n. 4;

Vista la direttiva ministeriale del 23 maggio 2000;

Vista l'istanza presentata dal legale rappresentante della USAC Italia;

Rilevato che la USAC ha deliberato di aprire in Italia una filiazione denominata USAC Italia di Torino, via Ventimiglia, 115 - 10126 Torino;

Considerato che la USAC Italia è ente senza scopo di lucro;

Rilevato che lo scopo della filiazione è lo studio in Italia di materie che fanno parte di programmi didattici o di ricerca della casa-madre americana;

Rilevato che gli insegnamenti saranno impartiti solo agli studenti effettivamente iscritti presso una delle università americane consociate;

Visto il conferimento dei poteri di legale rappresentante alla sig.ra Alyssa Nota nata a Providence (Rhode Island) il 6 dicembre 1970;

Visto il parere favorevole espresso dal Ministero dell'interno;

Decreta:

1. È autorizzata, ai sensi dell'art. 2, della legge n. 4 del 14 gennaio 1999, l'attività svolta in Italia dalla filiazione della USAC, denominata USAC Italia, avente sede in Torino, via Ventimiglia, 115 - 10126 Torino.

2. La presente autorizzazione non comporta il riconoscimento giuridico della filiazione per i fini di cui all'art. 2, comma 5, lettera *c)* del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 aprile 2001

p. *Il Ministro:* GUERZONI

01A4614

DECRETO 9 aprile 2001.

Esenzione fiscale dell'attività svolta in Italia dalla filiazione della Johns Hopkins University, ai sensi dell'art. 2 della legge 14 gennaio 1999, n. 4.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 27 aprile 1989, n. 154 ed in particolare l'art. 34, comma 8-*bis*;

Visto l'art. 2 della legge 14 gennaio 1999, n. 4;

Vista la direttiva ministeriale del 23 maggio 2000;

Vista l'istanza presentata dal legale rappresentante della Johns Hopkins University;

Rilevato che la Johns Hopkins University ha deliberato di aprire in Italia una filiazione in Firenze, via S. Leonardo, 13;

Considerato che la Johns Hopkins University è ente senza scopo di lucro;

Rilevato che lo scopo della filiazione è lo studio in Italia di materie che fanno parte di programmi didattici o di ricerca della casa-madre americana;

Rilevato che gli insegnamenti saranno impartiti solo agli studenti effettivamente iscritti presso l'università americana di provenienza;

Visto il conferimento dei poteri di legale rappresentante alla sig.ra Estelle A. Fishbein nata a New York City, il 27 settembre 1934;

Considerato che la Johns Hopkins University aveva ottenuto il riconoscimento per esenzione fiscale con decreto ministeriale 1° marzo 1990;

Visto il parere favorevole espresso dal Ministero dell'interno;

Decreta:

1. È autorizzata, ai sensi dell'art. 2, della legge n. 4 del 14 gennaio 1999, l'attività svolta in Italia dalla filiazione della Johns Hopkins University, avente sede in Firenze, via S. Leonardo, 13.

2. L'autorizzazione comporta l'esenzione fiscale di cui all'art. 34, comma 8-*bis* della legge 27 aprile 1989, n. 154.

3. La presente autorizzazione non comporta il riconoscimento giuridico della filiazione per i fini di cui all'art. 2, comma 5, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25.

4. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 aprile 2001

p. *Il Ministro:* GUERZONI

01A4615

DECRETO 9 aprile 2001.

Esenzione fiscale dell'attività svolta in Italia dalla filiazione della Gonzaga University, ai sensi dell'art. 2 della legge 14 gennaio 1999, n. 4.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 27 aprile 1989, n. 154 ed in particolare l'art. 34, comma 8-*bis*;

Visto l'art. 2 della legge 14 gennaio 1999, n. 4;

Vista la direttiva ministeriale del 23 maggio 2000;

Vista l'istanza presentata dal legale rappresentante della Gonzaga University in Florence;

Rilevato che la Gonzaga University ha deliberato di aprire in Italia una filiazione denominata Gonzaga University in Florence in Firenze, piazza Antinori, 3;

Considerato che la Gonzaga University in Florence è ente senza scopo di lucro;

Rilevato che lo scopo della filiazione è lo studio in Italia di materie che fanno parte di programmi didattici o di ricerca della casa-madre americana;

Rilevato che gli insegnamenti saranno impartiti solo agli studenti effettivamente iscritti presso l'Università americana di provenienza;

Visto il conferimento dei poteri di legale rappresentante al sig. Anthony Patsy, nato a Washington il 21 luglio 1929;

Considerato che la Gonzaga University in Florence aveva ottenuto il riconoscimento per l'esenzione fiscale con decreto ministeriale 1° marzo 1990;

Visto il parere favorevole espresso dal Ministero dell'interno;

Decreta:

1. È autorizzata, ai sensi dell'art. 2, della legge n. 4 del 14 gennaio 1999, l'attività svolta in Italia dalla filiazione della Gonzaga University denominata Gonzaga University in Florence avente sede in Firenze, piazza Antinori, 3 - 50123 Firenze;

2. L'autorizzazione comporta l'esenzione fiscale di cui all'art. 34, comma 8-*bis* della legge 27 aprile 1989, n. 154.

3. La presente autorizzazione non comporta il riconoscimento giuridico della filiazione per i fini di cui all'art. 2, comma 5, lettera *c)* del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25.

4. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 aprile 2001

p. *Il Ministro:* GUERZONI

01A4616

DECRETO 9 aprile 2001.

Esenzione fiscale dell'attività svolta in Italia dalla filiazione della University of Georgia, ai sensi dell'art. 2 della legge 14 gennaio 1999, n. 4.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 27 aprile 1989, n. 154 ed in particolare l'art. 34, comma 8-*bis*;

Visto l'art. 2 della legge 14 gennaio 1999, n. 4;

Vista la direttiva ministeriale del 23 maggio 2000;

Vista l'istanza presentata dal legale rappresentante della University of Georgia Studies Abroad Program in Cortona;

Rilevato che la University of Georgia, ha deliberato di aprire in Italia una filiale in Cortona (Arezzo), via Nazionale n. 42;

Considerato che l'University of Georgia Studies Abroad Program in Cortona è ente senza scopo di lucro;

Rilevato che lo scopo della filiazione è lo studio in Italia di materie che fanno parte di programmi didattici o di ricerca della casa-madre americana;

Rilevato che gli insegnamenti saranno impartiti solo agli studenti effettivamente iscritti presso l'Università americana di provenienza;

Visto il conferimento dei poteri di legale rappresentante alla sig.ra Aurelia Ghezzi nata a Milano, il 15 febbraio 1935;

Considerato che la University of Georgia Studies Abroad Program in Cortona aveva ottenuto il riconoscimento per esenzione fiscale con decreto ministeriale 1° marzo 1990;

Visto il parere favorevole espresso dal Ministero dell'interno;

Decreta:

1. È autorizzata, ai sensi dell'art. 2, della legge n. 4 del 14 gennaio 1999, l'attività svolta in Italia dalla filiazione dell'University of Georgia avente sede in Cortona (Arezzo), via Nazionale n. 42.

2. L'autorizzazione comporta l'esenzione fiscale di cui all'art. 34, comma 8-*bis* della legge 27 aprile 1989, n. 154;

3. La presente autorizzazione non comporta il riconoscimento giuridico della filiazione per i fini di cui all'art. 2, comma 5, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25.

4. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 aprile 2001

p. *Il Ministro:* GUERZONI

01A4562

DECRETO 9 aprile 2001.

Esenzione fiscale dell'attività svolta in Italia dalla filiazione del Middlebury College, ai sensi dell'art. 2 della legge 14 gennaio 1999, n. 4.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 27 aprile 1989, n. 154, ed in particolare l'art. 34, comma 8-*bis*;

Visto l'art. 2 della legge 14 gennaio 1999, n. 4;

Vista la direttiva ministeriale del 23 maggio 2000;

Vista l'istanza presentata dal legale rappresentante del Middlebury College;

Rilevato che il Middlebury College, ha deliberato di aprire in Italia una filiazione in Firenze, via Verdi n. 12;

Considerato che il Middlebury College è ente senza scopo di lucro;

Rilevato che lo scopo della filiazione è lo studio in Italia di materie che fanno parte di programmi didattici o di ricerca della casa-madre americana;

Rilevato che gli insegnamenti saranno impartiti solo agli studenti effettivamente iscritti presso l'Università americana di provenienza;

Visto il conferimento dei poteri di legale rappresentante alla sig.ra Barsanti Anna Luisa, nata a Firenze il 20 marzo 1940;

Considerato che il Muddlebury College aveva ottenuto il riconoscimento per l'esenzione fiscale con decreto ministeriale 1° marzo 1990;

Visto il parere favorevole espresso dal Ministero dell'interno;

Decreta:

1. È autorizzata, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 4 del 14 gennaio 1999, l'attività svolta in Italia dalla filiazione del Middlebury College avente sede in Firenze, via G. Verdi n. 12 - 50122 Firenze.

2. L'autorizzazione comporta l'esenzione fiscale di cui all'art. 34, comma 8-*bis* della legge 27 aprile 1989, n. 154;

3. La presente autorizzazione non comporta il riconoscimento giuridico della filiazione per i fini di cui all'art. 2, comma 5, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25;

4. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 aprile 2001

p. *Il Ministro:* GUERZONI

01A4563

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 15 dicembre 2000.

Sostituzione del comma 4, art. 9, del decreto ministeriale 21 luglio 1998, concernente le modalità di liquidazione dei contributi ai consorzi di gestione della pesca dei molluschi bivalvi.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, recante disciplina della pesca marittima;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, recante regolamento di esecuzione della predetta legge;

Vista la legge 21 maggio 1998, n. 164, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 30 maggio 1998, concernente misure in materia di pesca e di acquacoltura;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 5 giugno 1997, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 30 agosto 1999, concernente la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti così come modificata dal decreto-legge n. 543 del 23 ottobre 1996, convertito con legge n. 639 del 20 dicembre 1996;

Visto il decreto ministeriale 21 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 5 agosto 1998, recante l'adozione delle misure del piano vongole, in attuazione della citata legge n. 164/1998;

Ritenuto opportuno rimodulare il comma 4 dell'art. 9 del succitato decreto 21 luglio 1998, concernente le modalità di liquidazione dei contributi ai consorzi di gestione della pesca dei molluschi bivalvi, al fine di rendere più incisivo l'intervento pubblico;

Sentiti la commissione consultiva centrale della pesca marittima ed il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare che, nella riunione del 10 novembre 2000, hanno reso parere favorevole;

Decreta:

Art. 1.

1. Il comma 4 dell'art. 9 del decreto ministeriale 21 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 5 agosto 1998, è sostituito dal seguente:

«4. I contributi sono corrisposti, su domanda dei consorzi ed a seguito di presentazione di un piano consortile, corredato da una relazione descrittiva degli interventi effettuati o previsti. Su parere del Comitato

di cui all'art. 23 della legge n. 41/1982, il contributo è anticipato nella misura del 50 per cento previa presentazione di garanzia fidejussoria. La seconda quota, pari al quaranta per cento del contributo, è corrisposta ad avvenuta rendicontazione del quaranta per cento dell'importo anticipato, previa presentazione della relazione descrittiva degli interventi realizzati nonché conferma, per la quota parte del contributo in questione, della garanzia fidejussoria già prestata per la prima anticipazione. Il saldo del contributo è corrisposto previa presentazione della relazione finale sugli interventi realizzati e rendicontazione delle spese sostenute.».

Il presente decreto, trasmesso agli organi di controllo per la registrazione, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 dicembre 2000

Il Ministro: PECORARO SCANIO

Registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 2001
Registro n. 1 Politiche agricole e forestali, foglio n. 33

01A4559

DECRETO 22 dicembre 2000.

Proroga della validità dei nulla osta per le nuove costruzioni di unità di pesca.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modificazioni, recante la disciplina della pesca marittima;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modificazioni, con il quale è stato approvato il regolamento di esecuzione della predetta legge;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modificazioni, concernente il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca;

Visto il decreto ministeriale 14 settembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 3 novembre 1999, concernente la determinazione dei criteri per la conferma della validità e per l'indicazione dei limiti temporali definitivi dei nulla osta già rilasciati;

Visto il decreto ministeriale 5 ottobre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 24 novembre 1999, concernente, i criteri per la gestione dei nulla osta e delle nuove licenze di pesca, nonché la sospensione degli effetti dei provvedimenti di archiviazione delle comunicazioni di ammissibilità alle agevolazioni contributive previste dallo SFOP per la costruzione di nuove unità;

Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 19 del 25 gennaio 2000, concernente la proroga dei nulla osta alle unità per la pesca marittima nelle fasi della loro costruzione;

Valutata l'opportunità di prorogare la validità dei nulla osta di cui ai sopracitati decreti ministeriali 14 settembre 1999 e 12 gennaio 2000 alle nuove unità da pesca per le quali è in fase di ultimazione la relativa costrizione;

Visto il regolamento (CE) n. 2792/99 del Consiglio del 17 dicembre 1999, che definisce le modalità e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca;

Sentiti la commissione consultiva centrale della pesca marittima ed il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare che, nella riunione dell'11 dicembre 2000, hanno reso parere favorevole;

Decreta:

Art. 1.

1. La validità dei nulla osta, già prorogati ai sensi dei decreti ministeriali 14 settembre 1999 e 12 gennaio 2000, è ulteriormente prorogata alle date ed alle condizioni di seguito indicate:

a) 31 marzo 2001, sempreché entro tale data, la nuova costruzione sia stata ultimata e sia stata richiesta l'iscrizione nei pertinenti registri;

b) 30 giugno 2001, sempreché entro tale data, la nuova costruzione sia stata ultimata, sia stata richiesta l'iscrizione nei pertinenti registri e sia offerto in ritiro naviglio, munito di licenza in regolare corso di validità, con caratteristiche tecniche di stazza, potenza motore ed identici sistemi di pesca, non inferiore al 50% della nave in costruzione.

2. A decorrere dal 1° luglio 2001 i nulla osta sono validi a condizione che sia offerto in ritiro naviglio, munito di licenza in regolare corso di validità, con caratteristiche tecniche di stazza, potenza motore ed identici sistemi di pesca, nella misura percentuale prevista dal regolamento (CE) n. 2792/99 del Consiglio del 17 dicembre 1999.

Art. 2.

1. Il rilascio della licenza di pesca alle unità realizzate in virtù di nulla osta prorogati è effettuato a decorrere dal 1° luglio 2001, sempreché risulti raggiunto l'obiettivo di cui al POP 1997/2001.

Il presente decreto, trasmesso agli organi di controllo per la registrazione, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 2000

Il Ministro: PECORARO SCANIO

Registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 2001
Registro n. 1 Politiche agricole e forestali, foglio n. 52

01A4557

DECRETO 22 dicembre 2000.

Cancellazione di quindici autorizzazioni alla pesca dei molluschi bivalvi con draga idraulica.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, recante disciplina della pesca marittima;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, recante regolamento di esecuzione della predetta legge;

Vista la legge 21 maggio 1998, n. 164, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 30 maggio 1998, concernente misure in materia di pesca e di acquacoltura;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 5 giugno 1997, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 30 agosto 1999, concernente la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti così come modificata dal decreto-legge n. 543 del 23 ottobre 1996, convertito con legge n. 639 del 20 dicembre 1996;

Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 1995, n. 44, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 46 del 24 febbraio 1995, con il quale è stato adottato il regolamento sulla costituzione dei consorzi tra imprese di pesca per la cattura dei molluschi bivalvi;

Visto il decreto ministeriale 1° dicembre 1998, n. 515, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 29 marzo 1999, con il quale è stato adottato il regolamento recante la disciplina dell'attività dei citati consorzi di gestione dei molluschi bivalvi;

Visto il decreto ministeriale 21 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 5 agosto 1998, recante l'adozione delle misure del piano vongole, in attuazione della citata legge n. 164/1998;

Visto l'art. 2 del citato decreto ministeriale 21 luglio 1998, che fissa, per ciascun compartimento, il numero delle autorizzazioni da ritirare ed il numero massimo delle unità abilitate, fino al 31 dicembre 2008, alla pesca dei molluschi bivalvi con draga idraulica;

Considerato che con il decreto ministeriale 21 luglio 1998, sono previsti, complessivamente numero 134 cancellazioni di autorizzazione alla pesca dei molluschi bivalvi con draga idraulica e che a tutt'oggi risultano perfezionati numero 119 provvedimenti;

Considerata l'opportunità di effettuare le ulteriori 15 cancellazioni di autorizzazione alla pesca dei molluschi bivalvi con draga idraulica, corrispondendo indennità aventi gli stessi importi di cui all'art. 4, punti 1 e 2 del decreto ministeriale 21 luglio 1998 (250 milioni al titolare dell'unità e 12 milioni a ciascun membro dell'equipaggio);

Sentiti la commissione consultiva centrale della pesca marittima ed il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare che, nella riunione del 10 novembre 2000, all'unanimità, hanno reso parere favorevole;

Decreta:

Art. 1.

1. È consentita la cancellazione di complessive numero 15 autorizzazioni all'esercizio della cattura dei molluschi bivalvi con l'attrezzo draga idraulica così distribuite in relazione alla riduzione di cui all'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 21 luglio 1998:

a) Venezia, una autorizzazione;

b) Chioggia, due autorizzazioni;

c) Pescara, quattro autorizzazioni;

d) Manfredonia, sei autorizzazioni;

e) Molfetta, due autorizzazioni.

Art. 2.

1. Al fine di essere ammesso al procedimento di cancellazione dell'autorizzazione nell'ambito dei suddetti compartimenti marittimi, il titolare di licenza per la pesca dei molluschi bivalvi con draga idraulica, deve presentare domanda in bollo al Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale della pesca e dell'acquacoltura, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*. In caso di raccomandata con ricevuta di ritorno, fa fede il timbro postale di spedizione.

2. Nella domanda deve essere indicata la composizione nominativa dell'equipaggio imbarcato alla data del 30 ottobre 2000;

3. Al titolare dell'unità cui è cancellata l'autorizzazione alla pesca dei molluschi bivalvi in attuazione del presente decreto, è corrisposta una indennità di lire duecentocinquantamilioni. A ciascun membro dell'equipaggio, imbarcato alla data di cui al comma 2, è corrisposta un'indennità di lire dodicimilioni.

Art. 3.

1. Ove pervengano istanze in numero inferiore ai 15 ritiri previsti dall'art. 1, possono essere accolte le istanze che perverranno da titolari di licenza per la pesca dei molluschi bivalvi con draga idraulica di altri compartimenti marittimi.

2. Per la formazione della graduatoria e l'individuazione dei titolari ammessi ai benefici per la cancellazione dell'autorizzazione alla pesca dei molluschi bivalvi con draga idraulica, si applicano i criteri fissati dal comma 4 dell'art. 3 del decreto ministeriale 21 luglio 1998.

Art. 4.

1. Ove le domande pervenute siano in numero inferiore alle previste 15 cancellazioni, le somme disponibili saranno utilizzate per la corresponsione delle indennità connesse al ritiro dei rastrelli da natante nel Mar Tirreno in attuazione delle modalità previste dall'art. 12 del decreto ministeriale 21 luglio 1998.

Il presente decreto, trasmesso agli organi di controllo per la registrazione, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 2000

Il Ministro: PECORARO SCANIO

Registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 2001
Registro n. 1 Politiche agricole e forestali, foglio n. 49

01A4558

DECRETO 19 marzo 2001.

Dichiarazione di non idoneità al finanziamento del programma operativo multiregionale presentato dalla Caviro S.c. a r.l.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, recante disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, e in particolare l'art. 13, comma 1, che istituisce un regime di aiuti a favore delle imprese operanti nel settore agroalimentare;

Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 499, concernente la razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale, e in particolare l'art. 2, comma 3;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 21 marzo 2000, recante il regime di aiuti a favore del rafforzamento e dello sviluppo delle imprese di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, in attuazione del sopra citato art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 173/1998;

Visto il decreto direttoriale del 19 aprile 2000, come modificato dal decreto 12 maggio 2000, recante la definizione dei programmi interregionali, dei criteri e delle modalità per la presentazione e la selezione degli investimenti in favore del rafforzamento e lo sviluppo delle imprese di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli;

Visto il decreto direttoriale del 23 maggio 2000, n. 50691, con il quale è stato costituito il gruppo tecnico di valutazione, previsto dall'art. 5 del sopracitato decreto direttoriale del 19 aprile 2000, cosi come modificato dai decreti direttoriali del 20 giugno 2000 e del 26 febbraio 2001, n. 3492;

Visti gli atti depositati dal predetto gruppo tecnico di valutazione e la proposta di graduatoria trasmessi in data 30 giugno 2000;

Visto il decreto direttoriale del 30 giugno 2000, n. 50888/V, con il quale è stata approvata la graduatoria finale dei programmi operativi multiregionali, presentati ai sensi del citato decreto ministeriale 19 aprile 2000;

Visto il decreto direttoriale del 5 luglio 2000, n. 50893/V con il quale sono stati individuati i programmi non ricevibili e quelli ritenuti non idonei al finanziamento;

Visto il decreto direttoriale del 26 luglio 2000, n. 51045, di modifica dei sopracitati decreti direttoriali del 30 giugno 2000, n. 50888/V, e 5 luglio 2000, n. 50893/V;

Vista l'ordinanza del tribunale amministrativo regionale del Lazio del 27 settembre 2000, n. 7926, con la quale è stata accolta la domanda incidentale di sospensione contenuta nel ricorso proposto dalla Caviro S.c. a r.l. per l'annullamento *pro parte* dei sopra citati decreti direttoriali 30 giugno 2000 e 5 luglio 2000;

Considerata l'esecutività della suddetta ordinanza ed avendo deciso di procedere all'esame del programma operativo proposto dalla Caviro S.c. a r.l., con riserva all'esito della decisione di merito del giudice amministrativo;

Vista la nota del 15 febbraio 2001 con la quale il gruppo tecnico di valutazione ha trasmesso il verbale n. 9 relativo alle riunioni dei giorni 14 e 15 febbraio 2001 concernente le motivazioni che hanno condotto a ritenere non ammissibile il programma operativo proposto dalla Caviro S.c.a r.l., in quanto non conforme alla decisione 94/173/CE del 22 marzo 1994 ed ai successivi atti della Commissione europea;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni;

Decreta:

Articolo unico

Il programma operativo multiregionale presentato dalla Caviro S.c. a r.l., per le motivazioni indicate nelle premesse, non è ritenuto idoneo al finanziamento.

Il presente decreto sarà inviato al competente organo di controllo per la registrazione.

Roma, 19 marzo 2001

Il direttore generale: AMBROSIO

01A4561

DECRETO 29 marzo 2001.

Costituzione del Comitato di valutazione degli organismi di controllo di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 220, art. 2.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il regolamento CEE n. 2092 del 24 giugno 1991 e successive modificazioni ed integrazioni, relativo al metodo di produzione biologica di prodotti agricoli ed all'indicazione di tale metodo sui prodotti e sulle derrate alimentari ed in particolare gli articoli 8 e 9.

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 220 di attuazione degli articoli 8 e 9 del citato regolamento CEE 2092/91;

Visto il regolamento CE n. 1804 del 19 luglio 1999 che completa, per le produzioni animali, il regolamento CEE 2092/91;

Visto il decreto ministeriale 4 agosto 2000 del Ministero delle politiche agricole e forestali inerente l'attuazione del regolamento CE n. 1804/99 sulle produzioni animali biologiche;

Visto l'art. 2, comma 1 del decreto legislativo n. 220/1995 che prevede l'istituzione presso il Ministero delle risorse agricole alimentari e forestali del Comitato di valutazione degli organismi di controllo in agricoltura biologica con il compito di esprimere pareri in ordine all'adozione dei provvedimenti di autorizzazione e di revoca totale o parziale degli organismi di controllo;

Visto il decreto ministeriale prot. 9595036 del 15 novembre 1995 (registrato presso la ragioneria centrale il 4 dicembre 1995) con il quale è stato costituito il comitato di valutazione degli organismi di controllo in agricoltura biologica e successive modificazioni;

Ritenuto opportuno provvedere alla ricomposizione del comitato, in relazione a quanto sopra ed alla volontà manifestata da alcuni componenti del comitato circa la loro sostituzione;

Decreta:

Art. 1.

Il Comitato di valutazione degli organismi di controllo in agricoltura biologica, costituito ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 220/1995, è così composto:

dott. Massimiliano G. Vilardi, Ministero politiche agricole e forestali, presidente;

dott. Mancusi Domenico, Ministero politiche agricole e forestali, componente;

dott.ssa Glorianna Lemmo, Ministero politiche agricole e forestali, componente segretario;

dott. De Giovanni Giuseppe, Ministero industria comm. artig., componente;

dott. Lena Raffaello, Ministero sanità, componente;

dott. Germani Roberto, Ministero commercio estero, componente;

dott. Laurino Licio, regione Friuli-Venezia Giulia, componente;

dott. Leonardo Valenti, regione Marche, componente;

dott. Giuseppe Todeschini, regione Emilia-Romagna, componente;

Il presente decreto sarà inviato al competente organo di controllo per la registrazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 marzo 2001

Il Ministro: PECORARO SCANIO

01A4474

DECRETO 30 marzo 2001.

Modificazione al disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Emilia» o «dell'Emilia».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto ministeriale 18 novembre 1995, con il quale è stata riconosciuta la indicazione geografica tipica dei vini «Emilia» o «dell'Emilia» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visti i decreti ministeriali 10 aprile 1996, 7 maggio 1996 e 27 ottobre 1998, con i quali sono state apportate alcune modifiche al disciplinare di produzione sopra citato;

Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere la modifica dell'art. 2 del disciplinare di produzione di cui sopra, tale da consentire la previsione dell'utilizzo del vitigno «Sauvignon» fra quelli che, con la indicazione di vitigno, possono essere utilizzati per produrre le tipologie frizzanti della indicazione geografica tipica «Emilia» o «dell'Emilia»;

Visto il parere favorevole della regione Emilia-Romagna sulla citata domanda;

Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla predetta istanza e sulla proposta di modifica del disci-

plinare di produzione della indicazione geografica tipica dei vini «Emilia» o «dell'Emilia» formulati dal Comitato stesso nella riunione del 21 marzo 2001;

Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Emilia» o «dell'Emilia», in conformità al parere espresso ed alla proposta formulata dal sopra citato Comitato;

Decreta:

Articolo unico

Il terz'ultimo comma dell'art. 2 del disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Emilia» o «dell'Emilia», annesso al decreto ministeriale 18 novembre 1995, è sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui misure entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 2001:

i vini ad indicazione geografica tipica «Emilia» o «dell'Emilia» con la specificazione di uno dei vitigni di cui al presente articolo possono essere prodotti anche nella tipologia frizzante, con esclusione dei vitigni Pinot grigio, Pinot nero, Cabernet, Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Merlot, Riesling italico, Sangiovese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 marzo 2001

Il direttore generale: AMBROSIO

01A4560

DECRETO 31 marzo 2001.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Savona.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Liguria degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale: eccesso di neve dal 24 dicembre 2000 al 25 dicembre 2000 nella provincia di Savona;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle strutture aziendali;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Savona: eccesso di neve dal 24 dicembre 2000 al 25 dicembre 2000;

provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e)*, nel territorio dei comuni di Quiliano, Rialto, Savona, Toirano, Vado Ligure.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 marzo 2001

Il Ministro: PECORARO SCANIO

01A4461

DECRETO 31 marzo 2001.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Perugia.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Umbria degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale: piogge alluvionali dal 25 dicembre 2000 al 27 dicembre 2000 nella provincia di Perugia;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle strutture aziendali, strutture interaziendali e opere di bonifica;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle strutture aziendali, strutture interaziendali e opere di bonifica nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Perugia:

piogge alluvionali dal 25 dicembre 2000 al 27 dicembre 2000; provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e)*, nel territorio del comune di Pietralunga;

piogge alluvionali dal 25 dicembre 2000 al 27 dicembre 2000; provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *a)*, nel territorio dei comuni di Gubbio, Pietralunga;

piogge alluvionali dal 25 dicembre 2000 al 27 dicembre 2000; provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *b)*, nel territorio dei comuni di Citerna, Città di Castello, Monte Santa Maria Tiberina, Montone, Pietralunga, Umbertide.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 marzo 2001

Il Ministro: PECORARO SCANIO

01A4462

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 17 aprile 2001.

Dichiarazione di tipo approvato dell'apparecchio galleggiante autogonfiabile, denominato «Yuma», fabbricato dalla società Plastimar S.p.a., in Cesena.

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 29 settembre 1999, n. 412 - Regolamento recante norme tecniche concernenti le caratteristiche ed i requisiti degli apparecchi galleggianti (gonfiabili), quali mezzi collettivi di salvataggio, da utilizzare esclusivamente sulle unità da diporto, e la relativa circolare in data 2 agosto 2000;

Vista la lettera circolare titolo: sicurezza della navigazione - serie generale n. 10 in data 26 gennaio 2000;

Vista l'istanza in data 13 marzo 2001 della società Plastimar S.p.a., con sede in via F. Parri, 601 - 47023 Cesena (Forlì), con la quale è stato richiesto il riconoscimento del «Tipo approvato» per l'apparecchio galleggiante, di propria produzione, denominato «Yuma (6-8-10) P»;

Visto il rapporto n. 2000CS/TA/1018 in data 6 marzo 2001, relativo alle prove effettuate dal Registro italiano navale - Direzione generale - via Corsica n. 12 - Genova, quale organismo notificato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 407 in data 6 ottobre 1999;

Decreta:

Art. 1.

È dichiarato di «Tipo approvato» l'apparecchio galleggiante a forma quadrata di tipo gonfiabile (da utilizzarsi esclusivamente sulle unità da diporto), denominato «Yuma» nelle sue versioni da sei, otto e dieci persone, fabbricato dalla Plastimar S.p.a. di Cesena (Forlì).

L'apparecchio galleggiante dovrà essere costruito in conformità ai prototipi sottoposti alle citate prove e nessuna modifica potrà esservi apportata senza la preventiva autorizzazione di questo comando generale.

L'apparecchio galleggiante dovrà essere marcato in modo indelebile e leggibile con i seguenti dati:

nome e sede del fabbricante;

nome o sigla del modello;

numero delle persone che è autorizzato a portare;

istruzioni d'impiego anche in lingua italiana;

data di fabbricazione;

estremi del presente atto di approvazione del prototipo con dichiarazione di conformità del medesimo;

mese ed anno della carica della/e bombola/e di gonfiaggio;

utilizzazione esclusiva per la nautica da diporto.

Art. 2.

L'apparecchio galleggiante dovrà essere sottoposto a controllo ogni quattro anni da parte del fabbricante o da ditta dallo stesso autorizzata.

Tale controllo sarà certificato da apposita targhetta adesiva fustellata, recante la data e il nome della ditta che lo ha eseguito, incollata sull'apparecchio e sulla sua custodia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 aprile 2001

Il comandante generale: SICUREZZA

01A4617

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 1° febbraio 2001.

Assetto finale del contratto di programma stipulato in data 10 maggio 1990 tra il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e la Bull HN S.p.a. ora Bull HN Information Systems Italia S.p.a. (Deliberazione n. 12/2001).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento nel Mezzogiorno;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 3, della legge sopra richiamata il quale stabilisce che agli interventi agevolati ivi specificamente indicati si applicano le disposizioni della legge 1° marzo 1986, n. 64;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, relativo al trasferimento delle competenze già attribuite ai soppressi Dipartimento per il Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della suindicata legge n. 488/1992;

Visto l'art. 1, comma 3 del decreto-legge 8 febbraio 1995 n. 32, convertito, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, in tema di accelerazione della concessione delle agevolazioni gestite dalla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo nel Mezzogiorno;

Viste le decisioni della Commissione europea del 1° marzo 1995, notificate con lettera n. SG (95) D/3693 del 24 marzo 1995 concernenti il regime d'insieme degli aiuti a finalità regionale e del 21 maggio 1997, notificate con lettera n. SG (97) D/4949 del 30 giugno 1997, recante tra l'altro la proroga dei medesimi regimi di aiuto;

Vista la delibera CIPI in data 16 luglio 1986, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 192 del 20 agosto 1986, contenente le direttive per la concessione delle agevolazioni finanziarie a favore delle attività produttive localizzate nei territori meridionali ai sensi della legge 1° marzo 1986, n. 64, richiamata dall'art. 1, comma 3, della succitata legge n. 488/1992;

Vista la delibera CIPI in data 12 aprile 1990, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 110 del 14 maggio 1990, con la quale è stato approvato il Contratto di programma tra il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e la Bull HN S.p.a., comportante un investimento di 245,6 miliardi di lire (comprese scorte per lire 8,8 miliardi) e un onere per lo Stato pari a 180,9 miliardi di lire;

Vista la propria delibera in data 28 dicembre 1993, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 7 giugno 1994, che ha approvato un aggiornamento del predetto contratto e portato l'investimento a 160.160 milioni di lire, l'onere complessivo a carico dello Stato a 122.000 milioni di lire e i livelli occupazionali previsti a 403 unità;

Vista la propria delibera in data 18 dicembre 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 25 marzo 1997, con la quale è stata approvata la rimodulazione del piano progettuale del citato contratto di programma che prevede:

la riduzione dell'investimento a lire 118.980 milioni e dell'onere a carico dello Stato a lire 91.417 milioni;

un occupazione a regime pari a 250 addetti (di cui 135 nel settore industriale e 115 nel settore di ricerca);

Vista altresì la propria delibera in data 28 dicembre 1993, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 1994, con la quale il termine per l'emanazione dei provvedimenti di concessione delle iniziative contenute nel sopra citato contratto di programma è stato fissato al 31 dicembre 1994;

Vista la propria delibera dell'11 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 dicembre 1994, contenente criteri per la cessione e le variazioni degli assetti societari in sede di contrattazione programmata;

Vista la propria delibera n. 76/98 del 9 luglio 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 27 ottobre 1998, con la quale sono stati, tra l'altro, adottati alcuni criteri di carattere generale ai fini della determinazione delle spese ammissibili alle agevolazioni;

Viste le note n. 0047302 del 12 dicembre 2000 e n. 0003814 del 29 gennaio 2001, con le quali il Servizio per la programmazione negoziata del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha sottoposto a questo comitato la proposta di chiusura del contratto di programma Bull HN S.p.a.;

Considerato che con le variazioni sopra proposte il contratto di programma Bull HN ha comportato investimenti complessivi per lire 87.568,9 milioni (45,226 Meuro), di cui lire 17.141,5 milioni per investimenti industriali, lire 15.792,8 milioni per il centro di ricerca, lire 50.284,5 milioni per progetti di ricerca e lire 4.350,1 milioni per formazione; che l'onere a carico dello Stato ammonta a lire 69.038,9 milioni (Meuro 35.656), di cui lire 584,5 milioni per oneri di gestione e che il numero degli occupati al 31 dicembre 1997, risulta pari a 318, tutti di nuova assunzione;

Considerato che nell'arco temporale di attuazione del contratto è stato necessario adeguare i piani progettuali alle evoluzioni tecnologiche e di mercato;

Ritenuto pertanto di concedere a ratifica la proroga dei termini di scadenza del contratto al 31 dicembre 1997 per consentire il completamento degli interventi previsti nel contratto;

Su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. È approvato l'assetto finale del piano progettuale di cui al contratto di programma sottoscritto il 10 maggio 1990 tra il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e la Bull HN S.p.a. (ora Bull HN Systems Italia S.p.a., che ha comportato investimenti complessivi per lire 87.568,9 milioni (45,226 Meuro), cui corrisponde un onere a carico dello Stato pari a lire 69.038,9 milioni (Meuro 35,656), di cui lire 584,5 milioni per oneri di gestione, secondo la seguente articolazione per tipologia di spesa:

In milioni di lire

	Investimenti	Onere Stato
Investimenti tecnologici industriali	17.141,5	12.573,8
Centro di ricerca	15.792,8	12.003,0
Progetti di ricerca	50.284,5	40.227,6
Progetti di formazione	4.350,1	3.650,0
Oneri di gestione	—	584,5
TOTALE	87.568,9	69.038,9

Il piano progettuale nel suo assetto finale ha comportato un'occupazione al 31 dicembre 1997 pari a 318 unità complessive, tutte di nuova assunzione, rispetto alle 250 unità previste nel contratto.

2. La situazione conclusiva del piano progettuale del contratto di programma Bull HN è riportata analiticamente nelle tabelle allegate che formano parte integrante della presente delibera.

3. Il Servizio per la programmazione negoziata del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, provvederà agli adempimenti conseguenti all'approvazione della presente delibera.

Roma, 1° febbraio 2001

Il Presidente delegato: VISCO

Registrata alla Corte dei conti il 29 marzo 2001
Registro n. 2 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 219

ALLEGATO 1

CONTRATTO DI PROGRAMMA BULL HN INFORMATION SYSTEMS

QUADRO RIASSUNTIVO

Tabella 1

INVESTIMENTO	INVESTIMENTI (lire/mil.ni)	ONERI STATO PER INVESTIMENTI (lire/mil.ni)	COMPENSI E COLLAUDI (lire/mil.ni)	TERMINE INVESTIMENTO	OCCUPATI AL 31.12.97	OCCUPATI AL 31.12.99
TOTALE INV.TECN.IND.LI	17.141,5	12.573,8	159,5	31/12/97	164	117
TOTALE CENTRO DI RICERCA	15.792,8	12.003,0	95,5	31/07/95	154	96
TOTALE PROGETTI RICERCA	50.284,5	40.227,6	309,1	31/12/97		
TOTALE FORMAZIONE	4.350,1	3.650,0	20,4	31/12/97		
TOTALE INIZIATIVE	87.568,9	68.454,4	584,5	31/12/97	318	213

CONTRATTO DI PROGRAMMA BULL HN INFORMATION SYSTEMS

PROGETTI INDUSTRIALI

Tabella 2

N. PROGETTO	PROGETTI INDUSTRIALI	INVESTIMENTI (lire/mil.ni)	ONERI STATO PER INVESTIMENTI (lire/mil.ni)	COMPENSI E COLLAUDI (lire/mil.ni)	TERMINE INVESTIMENTO	OCCUPATI AL 31.12.97	OCCUPATI AL 31.12.99
67419	Bull HN Information System Italia Prata Principato Ultra, Av						
	Suolo	456,9					
	Progettazione e Direz. Lavori	752,8			31.12.96		
	Opere murarie ed assimilate	7.776,0					
	Macch.ri Imp. Attrezzature	5.166,3					
	Totale immobilizzazioni	14.152,0					
	scorte agevolabili	-					
	Totale	14.152,0	10.375,9	124,3		132	95
66510	Bull HN Information System Italia Rende, Cs						
	Suolo						
	Progettazione e Direz. Lavori				31.12.97		
	Opere murarie ed assimilate	1.470,0					
	Macch.ri Imp. Attrezzature	1.519,5					
	Totale immobilizzazioni	2.989,5					
	scorte agevolabili	-					
	Totale	2.989,5	2.197,9	35,1		32	22
	TOTALE INV.TECN.IND.LI	17.141,5	12.573,8	159,5		164	117

CONTRATTO DI PROGRAMMA BULL HN INFORMATION SYSTEMS

CENTRO DI RICERCA

Tabella 3

N. PROGETTO	CENTRO DI RICERCA	INVESTIMENTI (lire/mil.ni)	ONERI STATO PER INVESTIMENTI (lire/mil.ni)	COMPENSI E COLLAUDI (lire/mil.ni)	TERMINE INVESTIMENTO	OCCUPATI AL 31.12.97	OCCUPATI AL 31.12.99
67233	Bull HN Information System Italia Prata Principato Ultra, Av						
	Suolo	622,5					
	Progettazione e direzione lavori	574,9			31.07.95		
	Opere murarie ed assimilate	8.760,0					
	Macch.ri Imp. Attrezzature	5.835,4					
	Totale Investimenti	15.792,8	12.003,0	95,5		154	96
	TOTALE CENTRO DI RICERCA	15.792,8	12.003,0	95,5		154	96

CONTRATTO DI PROGRAMMA BULL HN INFORMATION SYSTEMS

PROGETTI DI RICERCA

Tabella 4

N. PROGETTO	PROGETTI DI RICERCA	INVESTIMENTI (lire/mil.ni)	ONERI STATO PER INVESTIMENTI (lire/mil.ni)	COMPENSI E COLLAUDI (lire/mil.ni)	TERMINE INVESTIMENTO	OCCUPATI AL 31.12.97	OCCUPATI AL 31.12.99
	Consorzio INFORSUD Prata Principato Ultra, Av						
10	Meccanismi di migrazione verso UNIX				31.12.95		
	Costo del personale	4.171,0					
	Formazione	175,0					
	Viaggi e missioni	464,0					
	Beni non durevoli	-					
	Attrezzature e strumentazioni	-					
	Altri materiali	-					
	Consulenze e commesse	711,0					
	Altre prestazioni di terzi	-					
	Brevetti e licenze	-					
	Altri costi	-					
	Spese generali	1.043,0					
	TOTALE	6.564,0	5.251,2	19,9			
	Consorzio INFORSUD Prata Principato Ultra, Av						
13	Integrazione di sistemi				31.12.97		
	Costo del personale	6.713,0					
	Formazione	2.637,0					
	Viaggi e missioni	840,0					
	Beni non durevoli	-					
	Ammortamenti	-					
	Attrezzature e strumentazioni	-					
	Altri materiali	-					
	Consulenze e commesse	1.114,0					
	Altre prestazioni di terzi	-					
	Brevetti e licenze	-					
	Altri costi	-					
	Spese generali	1.678,0					
	TOTALE	12.982,0	10.385,6	78,5			

N. PROGETTO	PROGETTI DI RICERCA	INVESTIMENTI (lire/mil.ni)	ONERI STATO PER INVESTIMENTI (lire/mil.ni)	COMPENSI E COLLAUDI (lire/mil.ni)	TERMINE INVESTIMENTO	OCCUPATI AL 31.12.97	OCCUPATI AL 31.12.99
	Consorzio INFORSUD Prata Principato Ultra, Av						
14	Sistemi integrati multimedia				31.12.95		
	Costo del personale	4.122,0					
	Formazione	760,0					
	Viaggi e missioni	534,0					
	Beni non durevoli	-					
	Ammortamenti	-					
	Attrezzature e strumentazioni	-					
	Altri materiali	-					
	Consulenze e commesse	-					
	Altre prestazioni di terzi	-					
	Brevetti e licenze	-					
	Altri costi	-					
	Spese generali	1.019,0					
	TOTALE	6.435,0	5.148,0	21,2			
	Consorzio INFORSUD Prata Principato Ultra, Av						
15	Sicurezza del software				31.12.95		
	Costo del personale	2.335,0					
	Formazione	233,0					
	Viaggi e missioni	172,0					
	Beni non durevoli	-					
	Ammortamenti	-					
	Attrezzature e strumentazioni	-					
	Altri materiali	-					
	Consulenze e commesse	41,0					
	Altre prestazioni di terzi	-					
	Brevetti e licenze	-					
	Altri costi	-					
	Spese generali	584,0					
	TOTALE	3.365,0	2.692,0	28,1			

N. PROGETTO	PROGETTI DI RICERCA	INVESTIMENTI (lire/mil.ni)	ONERI STATO PER INVESTIMENTI (lire/mil.ni)	COMPENSI E COLLAUDI (lire/mil.ni)	TERMINE INVESTIMENTO	OCCUPATI AL 31.12.97	OCCUPATI AL 31.12.99
	Consorzio INFORSUD Prata Principato Ultra, Av						
16	Applicaz.di tecnologie avanzate				31.12.97		
	Costo del personale	7.239,0					
	Formazione	483,0					
	Viaggi e missioni	586,0					
	Beni non durevoli	-					
	Ammortamenti	-					
	Attrezzature e strumentazioni	161,0					
	Altri materiali	-					
	Consulenze e commesse	3.164,0					
	Altre prestazioni di terzi	-					
	Brevetti e licenze	-					
	Altri costi	-					
	Spese generali	1.810,0					
	TOTALE	13.443,0	10.754,4	62,1			
	Consorzio INFORSUD Prata Principato Ultra, Av						
17	Piattaforme informatiche avanzate per il settore bancario				31.12.97		
	Costo del personale	2.314,0					
	Formazione	248,0					
	Viaggi e missioni	124,0					
	Beni non durevoli	-					
	Ammortamenti	-					
	Attrezzature e strumentazioni	-					
	Altri materiali	-					
	Consulenze e commesse	627,0					
	Altre prestazioni di terzi	-					
	Brevetti e licenze	-					
	Altri costi	-					
	Spese generali	578,5					
	TOTALE	3.891,5	3.113,2	49,7			

N. PROGETTO	PROGETTI DI RICERCA	INVESTIMENTI (lire/mil.ni)	ONERI STATO PER INVESTIMENTI (lire/mil.ni)	COMPENSI E COLLAUDI (lire/mil.ni)	TERMINE INVESTIMENTO	OCCUPATI AL 31.12.97	OCCUPATI AL 31.12.99
	Consorzio INFORSUD Prata Principato Ultra, Av						
19	Piattaforme informatiche avanzate per il settore industriale						
	Costo del personale	1.737,0					
	Formazione	523,0					
	Viaggi e missioni	105,0					
	Beni non durevoli						
	Ammortamenti						
	Attrezzature e strumentazioni	19,0					
	Altri materiali						
	Consulenze e commesse	786,0					
	Altre prestazioni di terzi						
	Brevetti e licenze						
	Altri costi						
	Spese generali	434,0					
	TOTALE	3.604,0	2.883,2	49,7			
	TOTALE PROGETTI RICERCA	50.284,5	40.227,6	309,1			

CONTRATTO DI PROGRAMMA BULL HN INFORMATION SYSTEMS

FORMAZIONE

Tabella 5

N. PROGETTO	FORMAZIONE	INVESTIMENTI (lire/mil.ni)	ONERI STATO PER INVESTIMENTI (lire/mil.ni)	COMPENSI E COLLAUDI (lire/mil.ni)	TERMINE INVESTIMENTO	OCCUPATI AL 31.12.97	OCCUPATI AL 31.12.99
	Bull HN Information System Italia Prata Principato Ultra, Av						
					31.12.97		
	personale in formazione	2.599,1					
	Analisi e progettazione	333,1					
	Personale docente	882,6					
	Materiale didattico	38,6					
	Materiale di consumo	25,0					
	viaggi e missioni	51,0					
	Spese generali	420,7					
	TOTALE	4.350,1	3.650,0	20,4			
	TOT. FORMAZIONE	4.350,1	3.650,0	20,4		-	-

01A4436

AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE 29 marzo 2001.

Oneri di sicurezza. (Determinazione n. 11/01).

IL CONSIGLIO

Premesso.

Alcune stazioni appaltanti avevano chiesto chiarimenti in ordine all'applicazione dell'art. 31 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni e, in particolare, le richieste avevano riguardato le seguenti principali questioni:

a) il significato da attribuire all'inciso «nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese» di cui all'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni ed integrazioni;

b) in quali casi operi la disposizione di cui all'art. 3, comma 4, del medesimo decreto legislativo nella parte in cui prevede che il coordinatore per l'esecuzione dei lavori debba essere nominato anche nel caso in cui dopo l'affidamento dei lavori ad un'unica impresa, l'esecuzione sia affidata ad una o più imprese;

c) se, nel caso di incarichi di progettazione affidati anteriormente al 24 marzo 1997 ma non ancora appaltati, il piano di sicurezza debba essere redatto, quale sia il soggetto su cui ricade detto obbligo ed ai sensi di quale normativa.

Sulle indicate questioni, l'Autorità di vigilanza, in conformità al proprio regolamento interno di funzionamento, acquisiva l'avviso del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e dell'ANCE.

Considerato.

1. La prima questione attiene al significato da attribuire all'inciso «nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese» di cui all'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, riproduttivo del testo utilizzato dall'art. 3, paragrafo 1, della direttiva comunitaria 92/57/CEE del 24 giugno 1992. Nella sussistenza di tale presupposto si pone, in particolare, un problema di «coordinamento» degli adempimenti, relativi alla sicurezza e facenti capo a ciascuna delle singole realtà organizzative concretamente operanti ed insorge quindi l'obbligo di nominare un coordinatore per la progettazione ed un coordinatore per l'esecuzione dell'opera. Stando al dato testuale e logico della norma, devesi ritenere che l'ipotesi in essa configurata ricorra in ogni caso in cui i lavori appaltati vengano eseguiti da più realtà imprenditoriali, operanti anche non contestualmente, ed escludendo che il lavoratore autonomo possa essere conteggiato nel numero delle imprese presenti in cantiere. A tale ultima considerazione conduce, innanzitutto, il riferimento contenuto nella norma, al concetto di impresa e, conseguentemente, al momento organizzativo che la caratterizza; rilevano, altresì, le definizioni di «lavoratore subordinato», di «datore di lavoro» e di «lavoratore autonomo», contenute nelle direttive comunitarie 89/31/CEE e 92/57/CEE tra loro nettamente antitetiche ed implicitamente recepite sul piano interno. Sicché, come rilevato dal Ministero del lavoro, è il ricorso alla sostanzialità della nozione di impresa (quale area datoriale di lavoro) che porta ad escludere da essa l'area del lavoro autonomo per cui, in particolare, l'imprenditore artigiano potrà definirsi «impresa» quando avrà dipendenti e rispetto ad essi si porrà quale «datore lavoro»; sarà «lavoratore autonomo» quando non ne avrà ovvero quando parteciperà da solo, senza dipendenti, all'attività di cantiere.

2. Quanto, poi, alla questione relativa all'operatività della disposizione di cui all'art. 3, comma 4-*bis,* del decreto legislativo n. 494/1996 e concernente la nomina di un coordinatore per l'esecuzione in corso d'opera — ovvero successivamente all'affidamento dei lavori ad una sola impresa — si deve ritenere che la previsione faccia espresso riferimento prevalentemente all'ipotesi del «subappalto» dei lavori ma che trovi comunque applicazione in ogni altro caso in cui, oltre all'impresa inizialmente affidataria, intervenga nella realizzazione dei lavori o di parte di essi altra ovvero altre imprese. Anche in tal caso, sussiste il presupposto della «presenza di più imprese» ancorché si tratti di imprese che non operano contestualmente ed anche se il riferimento a tale compresenza non è configurato al momento dell'affidamento dell'appalto bensì successivamente all'affidamento dello stesso.

Come rilevato dal Ministero del lavoro, per come è formulata, la norma sembrerebbe riguardare principalmente l'ipotesi di lavori affidati da privati — per i quali, ai sensi dell'art. 1656 del codice civile, può essere vietato il ricorso al subappalto — sembrando la stessa difficilmente applicabile al settore degli appalti pubblici, per i quali la vigente disciplina non consente all'ente committente, salvo ipotesi eccezionali, il divieto di subappalto, per cui in tale ambito la presenza di più imprese nel cantiere è da considerarsi una evenienza pressoché ineliminabile al momento dell'affidamento dell'incarico di progettazione.

3. Con riferimento, infine, alla questione concernente l'entrata in vigore dell'obbligo di redigere il piano di sicurezza, va rilevato che l'art. 25, comma 2, del decreto legislativo 19 novembre 1999, n. 528 ha chiarito in modo esplicito che solo nell'ipotesi in cui l'incarico di progettazione sia anteriore al 24 marzo 1997 e si sia già conclusa alla data del 18 aprile 2000 la relativa fase con l'approvazione del progetto esecutivo non si applicano le disposizioni introdotte dal decreto legislativo n. 494/1996. In tal caso continua ad applicarsi, invece, la disposizione di cui all'art. 31, comma 1-*bis* della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, che individua nell'appaltatore o nel concessionario il destinatario dell'obbligo di redazione di un piano di sicurezza, sostitutivo del piano di sicurezza e coordinamento, e di un piano operativo di sicurezza.

Per le considerazioni esposte, è da ritenere che:

1) l'inciso «nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese», di cui all' art. 3 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e successive modificazioni, fa riferimento ad ogni ipotesi in cui i lavori appaltati vengono eseguiti da più imprenditori, anche non contemporaneamente, ed escludendo che dal relativo computo possano essere ricompresi i lavoratori autonomi;

2) la disposizione di cui all'art. 3, comma 4, medesimo indicato decreto legislativo n. 494 del 1996 e successive modificazioni, fa riferimento, oltre che all'ipotesi del subappalto, ad ogni altro caso in cui intervenga,

nel corso della realizzazione dei lavori, altra impresa che si aggiunga a quella inizialmente affidataria; con la precisazione che, sulla base della normativa vigente in materia di lavori pubblici è da intendersi come fisiologica la presenza di più imprese in cantiere;

3) ai sensi del disposto di cui al relativo art. 25, comma 2, del decreto legislativo 19 novembre 1999, n. 528, le norme di questo testo normativo trovano applicazione anche nel caso in cui vi sia stato affidamento di incarico di progettazione prima del 24 marzo 1997 e sempre che non sia intervenuta alla data del 18 aprile 2000, l'approvazione del progetto esecutivo; al contrario, invece, troverà applicazione la normativa vigente alla data di affidamento dell'incarico di progettazione nel caso in cui, alla predetta data del 18 aprile 2000, non sia intervenuta l'approvazione del progetto esecutivo medesimo.

Roma, 29 marzo 2001

Il presidente: GARRI

Il segretario: ESPOSITO

01A4572

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 559/C.8132-XV.J(2875) del 30 gennaio 2001, la polvere nera denominata «PH1», che la «Sipe Nobel S.r.l.» intende produrre nel proprio stabilimento in Orbetello (Grosseto), è riconosciuta ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificata nella prima categoria, gruppo «B» dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico, con numero ONU 0027, 1.1D.

Con decreto ministeriale n. 559/C.8211-XV.J(2878) del 30 gennaio 2001, la polvere nera denominata «PH2», che la «Sipe Nobel S.r.l.» intende produrre nel proprio stabilimento in Orbetello (Grosseto), è riconosciuta ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificata nella prima categoria, gruppo «B» dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico, con numero ONU 0027, 1.1D.

01A4317-01A4318

Estinzione della confraternita «Compagnia del SS.mo Sacramento e Rosario», in Lungovilla

Con decreto del Ministero dell'interno in data 6 aprile 2001, viene estinta la Confraternita «Compagnia del SS.mo Sacramento e Rosario», con sede in Lungovilla (Pavia).

Il provvedimento di estinzione avrà efficacia civile dalla data di iscrizione dello stesso nel registro delle persone giudiche istituito presso la prefettura compatente.

01A4595

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 30 aprile 2001

Valuta	Cambio
Dollaro USA	0,8876
Yen giapponese	109,67
Corona danese	7,4644
Lira Sterlina	0,61950
Corona svedese	9,1135
Franco svizzero	1,5366
Corona islandese	85,80
Corona norvegese	8,0925
Lev bulgaro	1,9482
Lira cipriota	0,57860
Corona ceca	34,526
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	267,32
Litas lituano	3,5490
Lat lettone	0,5591
Lira maltese	0,4024
Zloty polacco	3,5254
Leu romeno	25060
Tallero sloveno	216,5875
Corona slovacca	43,450
Lira turca	1017000
Dollaro australiano	1,7476
Dollaro canadese	1,3700
Dollaro di Hong Kong	6,9223
Dollaro neozelandese	2,1637
Dollaro di Singapore	1,6157
Won sudcoreano	1171,19
Rand sudafricano	7,1101

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

01A4852

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ferro Complex»

Estratto decreto n. 134 del 30 marzo 2001

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale FERRO COMPLEX, anche nella forma e confezione: «80 mg polvere per soluzione orale» 30 bustine, (nuova confezione di specialità medicinale già registrata), alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare A.I.C.: Pharmafar S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Torino, corso Vinzaglio n. 12-*bis,* codice fiscale n. 07605170013.

Produttore: la produzione e il controllo sono eseguiti dalla società Lamp S. Prospero S.p.a., nello stabilimento sito in San Prospero S/S Modena, via della Pace n. 25/a.

Confezioni autorizzate: numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993.

«80 mg polvere per soluzione orale» 30 bustine.

A.I.C. n. 016443057 (in base 10) - 0HPTPK (in base 32).

Classe «a nota 76» il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui al comma 5 della legge 23 dicembre 1999, n. 448.

Composizione: ogni bustina di polvere per soluzione orale contiene:

principio attivo: ferro gluconato 695 mg - pari a ferro $^{++}$80 mg;

eccipienti: maltodestrina 3400 mg - fruttosio 857 mg - aroma mandarino 18 mg - aroma agrumato 12 mg - aspartame 18 mg.

Indicazioni terapeutiche: terapia delle anemie da carenza di ferro.

Classificazione ai fini della fornitura: «Medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto n. 135 del 30 marzo 2001

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale FERRO COMPLEX, anche nelle forme e confezioni: «80 mg compresse effervescenti» 30 compresse, «80 mg granulato effervescente» 30 bustine, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare A.I.C.: Pharmafar S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Torino, corso Vinzaglio n. 12-*bis,* c.a.p. n. 10121 - Italia, codice fiscale n. 07605170013.

Confezioni autorizzate: numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

Confezione: «80 mg compresse effervescenti» 30 compresse.

A.I.C. n. 016443069 (in base 10) - 0HPTPX (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa effervescente.

Classe: A nota: 76.

Prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui al comma 5, art. 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Classificazione ai fini della fornitura: Medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: consorzio farmaceutico e biotecnologico Bioprogress a r.l. stabilimento sito in Anagni (Frosinone), strada Paduni n. 240 (produzione controllo confezionamento).

Composizione: 1 compressa.

Principio attivo: ferro gluconato 695 mg (equivalente a 80 mg di Fe^{++}).

Eccipiente: acido ascorbico 100 mg; acido citrico 1105 mg; acido tartarico 200 mg; sodio bicarbonato 613 mg; sodio carbonato monoidrato 100 mg; sodio saccarinato 5 mg; aspartame 80 mg; aroma arancio 110 mg; giallo arancio (E110) 2 mg.

Confezione: «80 mg granulato effervescente» 30 bustine.

A.I.C. n. 016443071 (in base 10) - 0HPTPZ (in base 32).

Forma farmaceutica: granulato effervescente.

Classe: «A nota: 76».

Prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui al comma 5, art. 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: La.Fa.Re. S.r.l., stabilimento sito in Ercolano (Napoli), via Sac. Benedetto Cozzolino n. 77 (produzione controllo confezionamento).

Composizione: 1 bustina.

Principio attivo: ferro gluconato 695 mg (equivalente a 80 mg di Fe^{++}).

Eccipienti: acido ascorbico 100 mg; acido citrico 1105 mg; acido tartarico 200 mg; sodio bicarbonato 613 mg; sodio carbonato monoidrato 100 mg; sodio saccarinato 5 mg; aspartame 80 mg; aroma arancio 110 mg; giallo arancio (E110) 2 mg; saccarosio 1500 mg.

Indicazioni terapeutiche: riportate negli allegati al presente decreto.

Sono autorizzati, altresì, anche il «Riassunto delle caratteristiche del prodotto» ed il «Foglietto illustrativo» relativi a tutte le forme farmaceutiche ed a tutti i dosaggi della specialità medicinale: «Ferro Complex».

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A4598-4599

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Bifril»

Estratto provvedimento UAC/II/902 del 16 marzo 2001

Specialità medicinale: BIFRIL.

Confezioni:

034408017/M - 12 compresse rivestite con film 7,5 mg;

034408029/M - 14 compresse rivestite con film 7,5 mg;

034408031/M - 28 compresse rivestite con film 7,5 mg;

034408043/M - 48 compresse rivestite con film 7,5 mg;

034408056/M - 12 compresse rivestite con film 15 mg;

034408068/M - 14 compresse rivestite con film 15 mg;

034408070/M - 28 compresse rivestite con film 15 mg;

034408082/M - 14 compresse rivestite con film 30 mg;

034408094/M - 28 compresse rivestite con film 30 mg;

034408106/M - 56 compresse rivestite con film 30 mg;

034408118/M - 14 compresse rivestite con film 60 mg;

034408120/M - 28 compresse rivestite con film 60 mg;

034408132/M - 56 compresse rivestite con film 60 mg.

Titolare A.I.C.: Menarini International Operations Luxembourg s.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0278/001-004/W002.

Tipo di modifica: estensione delle indicazioni terapeutiche.

Modifica apportata: estensione delle indicazioni terapeutiche relativamente all'infarto miocardico acuto.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A4573

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Zofepril»

Estratto provvedimento UAC/II/903 del 16 marzo 2001

Specialità medicinale: ZOFEPRIL.

Confezioni:

034348019/M - 12 compresse rivestite con film 15 mg;
034348021/M - 14 compresse rivestite con film 15 mg;
034348033/M - 28 compresse rivestite con film 15 mg;
034348045/M - 14 compresse rivestite con film 60 mg;
034348058/M - 28 compresse rivestite con film 60 mg;
034348060/M - 56 compresse rivestite con film 60 mg;
034348072/M - 14 compresse rivestite con film 30 mg;
034348084/M - 28 compresse rivestite con film 30 mg;
034348096/M - 56 compresse rivestite con film 30 mg;
034348108/M - 14 compresse rivestite con film 7,5 mg;
034348110/M - 12 compresse rivestite con film 7,5 mg;
034348122/M - 28 compresse rivestite con film 7,5 mg;
034348134/M - 48 compresse rivestite con film 7,5 mg.

Titolare A.I.C.: A. Menarini Industrie Sud.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0277/001-004/W002.

Tipo di modifica: estensione delle indicazioni terapeutiche.

Modifica apportata: estensione delle indicazioni terapeutiche relativamente all'infarto miocardico acuto.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A4574

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Zantipres»

Estratto provvedimento UAC/II/904 del 16 marzo 2001

Specialità medicinale: ZANTIPRES.

Confezioni:

034934012/M - 12 compresse rivestite con film 7,5 mg;
034934024/M - 14 compresse rivestite con film 7,5 mg;
034934036/M - 28 compresse rivestite con film 7,5 mg;
034934048/M - 48 compresse rivestite con film 7,5 mg;
034934051/M - 12 compresse rivestite con film 15 mg;
034934063/M - 14 compresse rivestite con film 15 mg;
034934075/M - 28 compresse rivestite con film 15 mg;
034934101/M - 14 compresse rivestite con film 30 mg;
034934113/M - 28 compresse rivestite con film 30 mg;
034934125/M - 56 compresse rivestite con film 30 mg;
034934149/M - 14 compresse rivestite con film 60 mg;
034934152/M - 28 compresse rivestite con film 60 mg;
034934164/M - 56 compresse rivestite con film 60 mg.

Titolare A.I.C.: F.I.R.M.A. S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0278/001-004/W002.

Tipo di modifica: estensione delle indicazioni terapeutiche.

Modifica apportata: estensione delle indicazioni terapeutiche relativamente all'infarto miocardico acuto.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A4575

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Zopranol»

Estratto provvedimento UAC/II/905 del 16 marzo 2001

Specialità medicinale: ZOPRANOL.

Confezioni:

034789014/M - 12 compresse rivestite con film 7,5 mg;
034789026/M - 14 compresse rivestite con film 7,5 mg;
034789038/M - 28 compresse rivestite con film 7,5 mg;
034789040/M - 48 compresse rivestite con film 7,5 mg;
034789053/M - 12 compresse rivestite con film 15 mg;
034789065/M - 14 compresse rivestite con film 15 mg;
034789077/M - 28 compresse rivestite con film 15 mg;
034789089/M - 14 compresse rivestite con film 30 mg;
034789091/M - 28 compresse rivestite con film 30 mg;
034789103/M - 56 compresse rivestite con film 30 mg;
034789115/M - 14 compresse rivestite con film 60 mg;
034789127/M - 28 compresse rivestite con film 60 mg;
034789139/M - 56 compresse rivestite con film 60 mg.

Titolare A.I.C.: Laboratori Guidotti S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0278/001-004/W002.

Tipo di modifica: estensione delle indicazioni terapeutiche.

Modifica apportata: estensione delle indicazioni terapeutiche relativamente all'infarto miocardico acuto.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A4576

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Metrodin HP»

Estratto provvedimento UAC/II/906 del 16 marzo 2001

Specialità medicinale: METRODIN HP.

Confezioni:

029143017/M - «75» im sc 1 fiala liof 75 UI + 1 fiala solv.;
029143029/M - «150» im sc fiala liof. 150 UI + solv.

Titolare A.I.C.: Serono Pharma S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0042/002-003/W019.

Tipo di modifica: modifica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: aggiornamento delle specifiche del principio attivo in base all'eliminazione del test per la tossicità anormale e l'introduzione del test per le endotossine batteriche (LAL) come alternativa al test per i pirogeni.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A4577

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Gammakine»

Estratto provvedimento UAC/II/907 del 16 marzo 2001

Specialità medicinale: GAMMAKINE.

Confezioni: 028805012 - 6 flaconi 0,5 ml 100 mcg;

Titolare AIC: Dompè Biotec S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: NL/H/033/01/W02.

Tipo di modifica: modifica del materiale di riferimento.

Modifica apportata: nuovo standard di riferimento GS 60214-01 a concentrazione di 0,9 mg/ml di interferone gamma.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A4578

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Xalatan»

Estratto provvedimento UAC/II/908 del 16 marzo 2001

Specialità medicinale: XALATAN.

Confezioni:

033219015/M - 1 flacone gocce oftalmiche 0,005% 2,5 ml;

033219027/M - 3 flaconi gocce oftalmiche 0,005% 2,5 ml;

Titolare AIC: Pharmacia & Upjohn S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0179/001/W018.

Tipo di modifica: modifica chimico farmaceutica.

Modifica apportata: modifica delle specifiche della materia prima e degli intermedi usati nella sintesi del principio attivo Latanoprost.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A4579

Modificazione delle autorizzazioni all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Davedax».

Estratto provvedimento UAC/II/909 del 16 marzo 2001

Specialità medicinale: DAVEDAX.

Confezioni:

033203011 - 20 compresse 2 mg;

033203023 - 60 compresse 2 mg;

033203035 - 20 compresse 4 mg;

033203047 - 60 compresse 4 mg;

Titolare AIC: Bracco S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0202/001-002/W005.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: modifica delle specifiche del prodotto finito.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto provvedimento UAC/II/913 del 26 marzo 2001

Specialità medicinale: DAVEDAX.

Confezioni:

033203011 - 20 compresse 2 mg;

033203023 - 60 compresse 2 mg;

033203035 - 20 compresse 4 mg;

033203047 - 60 compresse 4 mg.

Titolare AIC: Bracco S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0202/001-002/W008.

Tipo di modifica: aggiunta di un sito di produzione e aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: aggiunta di un nuovo sito di produzione (Val De Ruil - Francia) per l'intermedio VI e conseguenti modifiche di sintesi, dei controlli analitici ed al metodo HPLC dell'intermedio stesso.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A4580-01A4584

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Yasmin»

Estratto provvedimento UAC/II/910 del 16 marzo 2001

Specialità medicinale: YASMIN.

Confezioni:

035023011/M - 21 compresse rivestite con film in blister polivinilecloruro/al chiuso in busta di al/pe/pet;

035023023/M - 3x21 compresse rivestite con film in blister polivinilecloruro/al chiuso in busta di al/pe/pet;

Titolare AIC: Schering S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: NL/H/0215/001/W001.

Tipo di modifica: modifica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: modifica delle sintesi e delle specifiche del principio attivo drospirenone.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A4581

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Yarina»

Estratto provvedimento UAC/II/911 del 26 marzo 2001

Specialità medicinale: YARINA.

Confezioni:

034783011/M - 21 compresse rivestite con film in blister polivinilecloruro/al chiuso in busta di al/pe/pet;

034783023/M - 3x21 compresse rivestite con film in blister polivinilecloruro/al chiuso in busta di al/pe/pet;

Titolare AIC: Farmades S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: NL/H/0218/001/W001.

Tipo di modifica: modifica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: modifica delle sintesi e delle specifiche del principio attivo drospirenone.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A4582

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Edronax»

Estratto provvedimento UAC/II/912 del 26 marzo 2001

Specialità medicinale: EDRONAX.

Confezioni:

033632011/M - 20 compresse 4 mg;

033632023/M - 60 compresse 4 mg;

033632035/M - 20 compresse 2 mg;

033632047/M - 60 compresse 2 mg.

Titolare AIC: Pharmacia & Upjohn S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0202/001-002/W008.

Tipo di modifica: aggiunta sito di produzione e aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: aggiunta di un nuovo sito di produzione (Val De Ruil - Francia) per l'intermedio VI e conseguenti modifiche di sintesi, dei controlli analitici ed al metodo HPLC dell'intermedio stesso.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A4583

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Suprefact»

Estratto provvedimento UAC/II/914 del 26 marzo 2001

Specialità medicinale: SUPREFACT.

Confezioni: 025540042/M - «Depot 3 mesi» impianto con siringa preriempita.

Titolare AIC: Aventis Pharma S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: SE/H/0144/001/W002.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica stampati nella sezione 4.8 (effetti indesiderati).

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A4585

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Proaurantin»

Estratto provvedimento UAC/II/915 del 26 marzo 2001

Specialità medicinale: PROAURANTIN.

Confezioni:

034174019/M - 25 flaconcini 2 ml soluzione iniettabile;

034174021/M - 10 flaconcini 10 ml soluzione iniettabile;

034174033/M - 5 flaconcini 2 ml soluzione iniettabile;

034174045/M - 10 flaconcini 2 ml soluzione iniettabile;

034174058/M - 50 flaconcini 2 ml soluzione iniettabile;

034174060/M - 5 flaconcini 10 ml soluzione iniettabile;

034174072/M - 25 flaconcini 10 ml soluzione iniettabile.

Titolare AIC: Parke Davis S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0250/001/W009.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: aggiornamenti del riassunto delle caratteristiche del prodotto richiesto dal reference member state a seguito di «Urgent Safety Restriction».

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A4586

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Diidergot»

Estratto provvedimento UAC/II/916 del 26 marzo 2001

Specialità medicinale: DIIDERGOT.

Confezioni: 003946062/M - 1 flac. 1 ml spray nasale soluzione 0,5 mg/spruzzo.

Titolare AIC: Novartis Farma S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0228/001/W007.

Tipo di modifica: modifica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: modifiche alle procedure di prova delle materie prime e degli intermedi impiegati nella sintesi della sostanza attiva.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A4587

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Orthoclone OKT3».

Estratto provvedimento UAC/II/917 del 26 marzo 2001

Specialità medicinale: ORTHOCLONE OKT3.

Confezioni: 025815010 - E.V. 5 fiale 5 ml (1 mg/ml).

Titolare A.I.C.: Janssen Cilag S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: DE/H/0000/001/W028.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: introduzione nella banca di una nuova cella di lavoro per OKT3 con lotto numero 05K03.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A4588

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cimetidina»

Estratto provvedimento UAC/II/918 del 26 marzo 2001

Specialità medicinale: CIMETIDINA.

Confezioni:

034221010/M - 2 tubi 20 compresse effervescenti 200 mg;

034221022/M - 3 tubi 20 compresse effervescenti 200 mg;

034221034/M - 5 tubi 10 compresse effervescenti 400 mg;

034221046/M - 3 tubi 10 compresse effervescenti 800 mg;

034221059/M - 5 tubi 10 compresse effervescenti 800 mg.

Titolare A.I.C.: Fagen S.r.l.

Numero procedura mutuo riconoscimento: NL/H/0133/001-003/W003.

Tipo di modifica: aggiornamento del dossier.

Modifica apportata: aggiornamento delle informazioni contenute nella open part (relativamente alla parte IC1, IIC e II F1) del drug master file.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A4589

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Contramal»

Estratto provvedimento UAC/II/919 del 26 marzo 2001

Specialità medicinale: CONTRAMAL.

Confezioni:

028853075/M - «S.R. 150» 10 compresse rilascio prolungato 150 mg;

028853087/M - «S.R. 200» 10 compresse rilascio prolungato 200 mg.

Titolare A.I.C.: Prodotti Formenti S.r.l.

Numero procedura mutuo riconoscimento: DE/H/0108/002-003/W004.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: aggiunta di effetti indesiderati: «Molto raramente sono stati osservati: visione confusa e disturbi della minzione (disuria e ritenzione urinaria)». «In correlazione temporale con l'impiego terapeutico di tramadolo, in pochi casi isolati, è stato riportato un aumento degli enzimi epatici».

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A4590

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Multivitamin VCA»

Con il decreto n. 800.5/R.M.272/D96 del 10 aprile 2001 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate:

MULTIVITAMIN VCA: 25 confetti - A.I.C. n. 001910 025.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Bergamon S.r.l. titolare dell'autorizzazione.

01A4620

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «IG Morbillo»

Con il decreto n. 800.5/R.M.329/D97 del 10 aprile 2001 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate:

I.G. MORBILLO:

un flacone 2 ml - A.I.C. n. 024128 011;

una siringa 2 ml - A.I.C. n. 024128 023.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Nuovo istituto sieroterapico milanese S.r.l. titolare dell'autorizzazione.

01A4619

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Vaccino anticolerico ISI».

Con il decreto n. 800.5/R.M.142/D98 del 10 aprile 2001 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate:

VACCINO ANTICOLERICO ISI:

iniettabile una fiala 1 ml - A.I.C. n. 022890 024V;

iniettabile una fiala + una fiala - A.I.C. n. 022890 026V.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Istituto Sierovaccinogeno italiano I.S.I. S.p.a. titolare dell'autorizzazione.

01A4618

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Agipiù»

Con il decreto n. 800.5/R.M.173/D99 del 10 aprile 2001 sono state revocate, su rinuncia, le autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencate specialità medicinale, nelle confezioni indicate:

AGIPIÙ: bombola spray 50 ml - A.I.C. n. 032291 015/D.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Istituto Candioli S.p.a. profilattico e farmaceutico titolare dell'autorizzazione.

01A4597

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso umano

Con il decreto n. 800.5/R.M.169/D100 del 10 aprile 2001 sono state revocate, su rinuncia, le autorizzazioni all'immissione in commercio delle sottoelencate specialità medicinali, nelle confezioni indicate.

BRIMEXATE:
- iniettabile 1 flac. 20 mg - A.I.C. n. 025169 069;
- iniettabile 1 flac. 50 mg - A.I.C. n. 025169 071.

DICLOCIL:
- 8 capsule 250 mg - A.I.C. n. 021261 019;
- 8 capsule 500 mg - A.I.C. n. 021261 045;
- sciroppo 60 ml 62,5 mg/5ml - A.I.C. n. 021261 072;
- IM fl 500 mg + f solv. - A.I.C. n. 021261 110;
- IV fl 1 g + f solv. - A.I.C. n. 021261 173.

MUCOMIST:
- 3 fl 10 ml - A.I.C. n. 023516 026;
- 5 fiale uso topico 3 ml 20% - A.I.C. n. 023516 077.

TALSUTIN:
- crema vag. 30 g C/AP - A.I.C. n. 022598 027.

ZANITRIN:
- 12 capsule 250 mg - A.I.C. n. 025269 010;
- 8 capsule 500 mg - A.I.C. n. 025269 022;
- sospensione OS 100 ml 250 mg/5 ml - A.I.C. n. 025269 034;
- sospensione OS 60 ml 500 mg/5 ml - A.I.C. n. 025269 046.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Bristol Myers Squibb S.p.a., titolare delle autorizzazioni.

01A4596

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Proposta di modifica al disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Nocciola di Giffoni»

Il Ministero delle politiche agricole e forestali ha esaminato l'istanza intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Nocciola di Giffoni», registrata con regolamento della Commissione (CE) n. 2325/97 del 24 novembre 1997, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92, presentata dall'Associazione produttori nocciole tonda di Giffoni, con sede in Giffoni - Valle Piana (Salerno), mediante una variazione al testo di detto disciplinare.

Considerato che la modifica proposta non riduce il legame con l'ambiente geografico che ha rappresentato uno degli elementi sui quali ha trovato fondamento il riconoscimento comunitario e non compromette la qualità del prodotto ottenuto;

Considerato altresì che il regolamento (CEE) n. 2081/92 prevede la facoltà, ai sensi dell'art. 9, da parte degli Stati membri di proporre modifiche ai disciplinari di produzione già approvati in ambito comunitario;

Ritiene di dover procedere alla pubblicazione della proposta di modifica, unitamente, per una più agevole consultazione, all'intero disciplinare di produzione della nocciola in argomento, depositato presso i competenti servizi della Commissione europea, riportante la citata modifica proposta, nel testo di seguito riportato;

Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta dovranno essere presentate, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche, al Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali - Ufficio tutela qualità dei prodotti agricoli - Via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, dai soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione, da parte del Ministero delle politiche agricole e forestali, prima della trasmissione della suddetta proposta alla Commissione europea;

È proposta la modifica al disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Nocciola di Giffoni», nel testo di seguito indicato: all'art. 7, comma 6, concernente l'etichettatura, anziché:

«A richiesta dei produttori interessati può essere utilizzato un simbolo grafico relativo alla immagine artistica, compresa la base colorimetrica eventuale, del logo figurativo o del logotipo specifico ed univoco da utilizzare in abbinamento inscindibile con la indicazione geografica»,

leggi:

«A richiesta dei produttori interessati in etichettatura può essere utilizzato il logo, ovvero il simbolo grafico distintivo dell'Indicazione geografica protetta, la cui raffigurazione e indici colorimetrici sono riportati in allegato al presente disciplinare».

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA «NOCCIOLA DI GIFFONI»

Art. 1.

L'indicazione geografica protetta «Nocciola di Giffoni» è riservata ai frutti che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

L'indicazione «Nocciola di Giffoni» designa esclusivamente il frutto del biotipo corrispondente alla cultivar di nocciolo «Tonda di Giffoni», prodotto nel territorio definito nel successivo art. 3.

Art. 3.

La zona di produzione comprende la parte del territorio della provincia di Salerno atta alla coltivazione di tale nocciolo e comprende l'intero territorio dei seguenti comuni: Giffoni Valle Piana, Giffoni Sei Casali, San Cipriano Picentino, Fisciano, Calvanico, Castiglione del Genovesi, Montecorvino Rovella nonché parzialmente i seguenti comuni: Baronissi, Montecorvino Pugliano, Olevano sul Tusciano, San Mango Piemonte, Acerno.

Art. 4.

Le condizioni ambientali di coltura dei noccioleti destinati alla produzione della «Nocciola di Giffoni» sono quelle tradizionali della zona, atte a conferire al prodotto le specifiche caratteristiche. L'utilizzo delle tecniche colturali ed agronomiche deve essere effettuato secondo le modalità indicate dai competenti servizi della regione Campania.

I sesti e le distanze di impianto e le forme di allevamento utilizzabili sono quelli generalmente usati nella zona interessata, riconducibili alle coltivazioni cosiddette a «cespuglio policaule» (ceppaia), al «vaso cespugliato» e ad «alberello», con una densità per ettaro non superiore a 660 piante. Sono ammesse anche forme di allevamento diverse e cioè: la «siepe» (cespuglio binato) e la «Y», condotte nel rispetto delle caratteristiche proprie del prodotto.

In ogni caso non può essere superato il limite di 1.000 piante ad ettaro.

Negli impianti è ammessa la presenza di varietà di nocciolo diverse dalla «Tonda di Giffoni», nella misura massima del 10% per consentire una adeguata impollinazione.

La produzione unitaria massima è di q.li 40 ad ettaro.

Nell'ambito di questo limite la regione Campania, tenuto conto dell'andamento stagionale e delle condizioni ambientali di coltivazione, fissa annualmente, in via indicativa, la produzione media unitaria.

La eventuale conservazione dei frutti designabili con la indicazione geografica protetta «Nocciola di Giffoni» deve avvenire in locali idonei, in quanto rispondenti alle norme igieniche vigenti, e in grado di garantire condizioni di umidità ed areazione adeguate.

Art. 5.

La sussistenza delle condizioni tecniche di idoneità di cui al precedente art. 4 è accertata dalla regione Campania.

I noccioleti idonei alla produzione della «Nocciola di Giffoni» sono inseriti in apposito Albo attivato, aggiornato e pubblicato ogni anno.

Copia di tale Albo viene depositata presso tutti i comuni compresi nel territorio di produzione.

Il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali indica le modalità da adottarsi per l'iscrizione, per l'effettuazione delle denunce annuali di produzione e per le certificazioni conseguenti ai fini di un corretto ed opportuno controllo della produzione riconosciuta e commercializzata annualmente con la indicazione geografica protetta.

Art. 6.

La «Nocciola di Giffoni» all'atto dell'immissione al consumo deve avere le seguenti caratteristiche:

forma della nucula: subsferica;

dimensioni della nucula: medie, con calibri non inferiori a 18 mm;

guscio: di medio spessore (1,11 – 1,25 mm), presenta colore nocciola più o meno intenso con striature color marrone più scuro;

seme: di forma subsferica, con rara presenza di fibre, calibro non inferiore a 13 mm; ottima pelabilità, non inferiore all'85%;

polpa: di colore bianco, consistente e aromatica;

resa alla sgusciatura: non inferiore al 43%;

umidità relativa al seme dopo l'essiccazione: non superiore al 6%.

Art. 7.

La commercializzazione della «Nocciola di Giffoni», ai fini dell'immissione al consumo, deve essere effettuata dopo apposito confezionamento che consenta di apporre un eventuale specifico contrassegno.

In tutti i casi i contenitori debbono essere sigillati in modo tale da impedire che il contenuto possa essere estratto senza la rottura del contenitore stesso.

Il confezionamento deve essere effettuato secondo le seguenti modalità:

a) per prodotto in guscio: in sacchi di tessuto e/o altro materiale idoneo;

b) per prodotto sgusciato: in sacchi di carta o di tessuto, in scatole di cartone o in altri materiali idonei.

Sui contenitori dovranno essere indicate in caratteri di stampa delle medesime dimensioni le diciture «Nocciola di Giffoni», seguita immediatamente dalla dizione «Indicazione Geografica Protetta».

Nel medesimo campo visivo deve comparire nome, ragione sociale ed indirizzo del confezionatore, annata di produzione, nonché il peso netto all'origine.

La dizione «Indicazione Geografica Protetta» può essere ripetuta in altra parte del contenitore o dell'etichetta anche in forma di acronimo «I.G.P.».

A richiesta dei produttori interessati in etichettatura può essere utilizzato il logo, ovvero il simbolo grafico distintivo dell'Indicazione Geografica Protetta, la cui raffigurazione e indici colorimetrici sono riportati in allegato al presente disciplinare.

Deve inoltre figurare la dizione «prodotto in Italia» per le partite destinate alla esportazione.

Rosso	C - 15	M - 97	K - 3
Marrone Nocciola	C - 50	M - 90	K - 10
Marrone Lettere/Linee	C - 45	M - 70	K - 40
	C - 0	M - 10	K - 0
Blue	C - 100	M - 80	K - 0

01A4594

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di alcuni immobili siti in comune di Artogne e di S. Alessio Siculo

Con decreto n. 9691 del 2 novembre 2000, del Ministero dei lavori pubblici, di concerto con il Ministero delle finanze, registrato alla Corte dei conti, ufficio controllo atti ministeriali delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 198, del 19 marzo 2001, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato dei terreni di mq 1483, ex alveo del fosso Ramello, distinto in catasto del comune di Artogne (Brescia) ai fogli 2 e 3 del N.C.T, di cui agli schizzi planimetrici in scala 1:2000 rilasciati dall'ufficio tecnico erariale di Brescia, planimetrie che fanno parte integrante del citato decreto.

Con decreto n. 3646 del 6 dicembre 2000, del Ministero dei lavori pubblici, di concerto con il Ministero delle finanze, registrato alla Corte dei conti, ufficio controllo atti ministeriali delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio 210, del 28 marzo 2001 è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno di mq. 44.450, ricadente in sponda destra del torrente Agrò del comune di S. Alessio Siculo al foglio n. 2, particelle 503 e 504 e foglio n. 3, particella 460, di cui allo schizzo planimetrico in scala 1:1000 rilasciato dall'ufficio tecnico erariale di Messina, planimetrie che fanno parte integrante del citato decreto.

01A4592-01A4593

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Revoca dell'autorizzazione alla società «Magazzini generali di Castellammare di Stabia S.p.a.», in Castellammare di Stabia, ad esercitare un magazzino generale.

Con decreto ministeriale 28 febbraio 2001 alla società «Magazzini generali di Castellammare di Stabia, S.p.a.», con sede nel Porto in Castellammare di Stabia, è revocata l'autorizzazione ad ivi esercitare un magazzino generale.

01A4346

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa edilizia Val di Fassa» società cooperativa a responsabilità limitata, in Canazei.

Con deliberazione n. 523 del 9 aprile 2001, la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa delle cooperativa «Solidarietà - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Trento, via Roma, 57, presso il Consorzio provinciale Acli-Casa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2540 del codice civile, e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nominando il liquidatore nella persona della dott.ssa Marilena Segnana con studio in Treviso, via Manzoni, 16.

01A4591

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(4651100/1) Roma, 2001 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.